



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 216

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 14 febbraio 2024

## INDICE

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa):			
<i>Plenaria</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	5

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .		<i>Pag.</i>	13
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>			
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>			
2 <sup>a</sup> - Giustizia:			
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	14
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:			
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	24
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	28
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .		»	44
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .		»	50
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .		»	57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .		»	100

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 216° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 febbraio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	108
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	111
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i> . . . . .	»	212
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	»	213
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	213

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	239
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	241
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	242

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato IX. Infiltrazioni mafiose nell'economia legale</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	243
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	243
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	245

### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	246

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . .</b>	<i>Pag. 247</i>
---	-----------------

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

### **Plenaria**

#### **9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori per preannunciare che i Gruppi della maggioranza non interverranno nell'esame dei prossimi emendamenti, al fine di accelerare i tempi di disamina del provvedimento.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.1 e 4.2.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento sia suscettibile di intaccare sostanzialmente il profilo costituzionale dello stesso disegno di legge.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene inevitabile la soppressione dell'articolo 4, proposta con l'emendamento 4.2 a sua prima firma, in quanto a suo avviso la norma non supererà neanche il vaglio di legittimità della Corte costituzionale.

Innanzitutto, si crea una confusione tra la giurisdizione albanese, che riguarda il territorio in cui sono realizzate le strutture, e quella italiana, applicabile alle persone che si trovano nei centri, non essendo previsto il criterio dell'extraterritorialità valido invece per consolati e ambasciate.

In secondo luogo, ritiene inaccettabili le disposizioni relative all'esercizio del diritto di difesa dello straniero, dal momento che l'assistenza legale dovrebbe essere effettuata in videocollegamento, verosimilmente dal tribunale di Roma. Ritiene offensivo e antiggiuridico lo svolgimento di processi in questo modo per uno Stato di diritto come l'Italia.

Il senatore MARTON (*M5S*) mette in risalto, preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, come dall'attuazione dell'articolo 4 potranno scaturire tutta una serie di contenziosi, che rappresenteranno un aggravio economico a carico dell'Italia.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, richiamando l'attenzione sul tangibile rischio di sovrapposizione tra le varie giurisdizioni, italiana e albanese, che saranno chiamate a dirimere le controversie che inevitabilmente insorgeranno nell'applicazione del Protocollo.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che con la proposta in esame si intende inserire il riferimento alla giurisdizione europea e internazionale, in quanto a volte il giudice disapplica la normativa italiana, essendo quella europea di rango superiore.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 viene respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.6, 4.7 e 4.8.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto per reiterare la sussistenza di un serio problema di incostituzionalità, sia di natura nazionale, sia di natura europea, ossia di adeguamento alla normativa consolidata di settore nell'ambito dell'Unione europea, relativamente a tale articolo 4 del disegno di legge.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.14.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ribadisce la necessità che i migranti, dopo essere stati condotti nelle strutture in Albania, devono essere dotati di assistenza tecnica per la difesa. Presumendo che non abbiano un avvocato di fiducia, con l'emendamento in esame si prevede che possano accedere a un elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, di difensori esperti in materia di immigrazione.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma alla suddetta proposta modificativa.

Posto ai voti, l'emendamento 4.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.15.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.15, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.16.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, in merito a tale proposta emendativa, motivata dall'esigenza di « ridurre il danno » della carenza di tutela che inevitabilmente verrà a crearsi per gli stranieri che verranno trasferiti e accolti in Albania.

Posto ai voti, l'emendamento 4.16 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.17.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento si rende necessario per ovviare, almeno in parte, all'assenza di garanzie per la tutela degli essenziali diritti prescritti dalla Costituzione italiana.

Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.18.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.18, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.19.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), preannunciando la propria dichiarazione di voto favorevole, spiega come la proposta emendativa in argomento miri ad assicurare un pieno esercizio del diritto di difesa a favore dello straniero trasferito in Albania.

Posto ai voti, l'emendamento 4.19 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.20.

Il senatore MARTON (*M5S*) si esprime, in dichiarazione di voto, per spiegare come l'emendamento in titolo sia volto a garantire un minimo di tutela, attraverso un interprete e un mediatore culturale, al migrante in arrivo nel territorio albanese.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene brevemente per ribadire, relativamente a tale emendamento, quanto già detto in riferimento alla proposta emendativa 4.19.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.20, condividendone il contenuto. È infatti evidente che la presenza dell'interprete e del mediatore culturale è indispensabile per consentire allo straniero di comprendere le contestazioni che gli vengono rivolte e quindi di esercitare il suo diritto di difesa. Tra l'altro, in assenza di queste garanzie, il processo sarebbe annullabile.

Posto ai voti, l'emendamento 4.20 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto gli emendamenti 4.21 e 4.22, posti distintamente ai voti, sono respinti.



Si passa alla votazione dell'emendamento 4.23.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, motivandolo con la necessità che la difesa dei migranti debba essere assicurata, in via ordinaria, attraverso l'azione in presenza degli avvocati difensori, costituendo il collegamento da remoto solo l'eccezione alla regola.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare come l'« esternalizzazione » della gestione migratoria che si pretende di realizzare mediante la normativa *de iure condendo*, non può e non deve, in alcun modo, affievolire i diritti di base che appartengono a ciascuno straniero. Pur pretendendo di implementare una modalità « eccentrica » di *governance* dei flussi migratori, l'Italia, tuttavia, non può mancare di farsi carico di una loro tutela che sia adeguata agli *standard* applicati nel proprio territorio nazionale, pena un'ingiustificata sottrazione di inalienabili diritti in capo a tali soggetti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 4.24 e 4.25, evidenziando come questi emendamenti siano volti a garantire al migrante il diritto alla difesa anche attraverso il rimborso delle spese di trasferta degli avvocati difensori.

Posto ai voti con distinte votazioni, gli emendamenti 4.24 e 4.25 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.26.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene ampiamente insufficiente la cifra di 500 euro prevista per i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno, da corrispondere all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si propone quindi di elevarla a 5.000 euro, altrimenti vi è il rischio che, trattandosi di un difensore d'ufficio, l'assistenza legale si svolga esclusivamente da remoto e il procedimento sarebbe viziato da causa di nullità.

Segnala che vi sono testi unici per le spese di giustizia, per cui si potrebbe richiamarli oppure prevederne uno specifico, con il dettaglio delle voci di spesa.

Posto ai voti, l'emendamento 4.26 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.27.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.27, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.28 e 4.29.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che la cifra prevista per i rimborsi per gli avvocati d'ufficio sia irrisoria e lesiva della dignità sia dell'esercizio della professione forense sia del diritto di difesa del migrante. Con l'emendamento 4.28, si propone di elevare la quota del rimborso almeno a mille euro.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 4.28 e 4.29 vengono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.30.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno esplicitare che, nei casi in cui è accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero, il ricorrente deve essere immediatamente condotto in Italia e messo in condizioni di ricevere il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ciò rende ancora più evidente l'irragionevolezza del provvedimento, che provoca un dispendio di energie e risorse economiche senza conseguire gli obiettivi attesi.

Posto ai voti, l'emendamento 4.30 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.31.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, l'emendamento 4.31, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.32.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando come tale emendamento suppressivo del comma 6 dell'articolo 4, sia volto a eliminare alcune delle criticità di giurisdizione che deriveranno dall'applicazione del Protocollo oggetto di ratifica.

Posto ai voti, l'emendamento 4.32 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.33.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea le contraddizioni del provvedimento, che prevede l'applicabilità della legge penale italiana tranne se il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. Ritiene poi opportuno precisare che la normativa italiana

è applicabile non solo ai migranti ma anche ai cittadini italiani che operano nei centri istituiti in Albania, qualora si rendano colpevoli di reati.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea in relazione alla giurisdizione applicabile di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, le difficoltà che deriveranno dall'individuazione della nazionalità degli stranieri ospitati all'interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Posto ai voti, l'emendamento 4.33 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.34.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto l'emendamento 4.34, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.35.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando la posizione contraria del suo Gruppo politico all'intero provvedimento e nello specifico alla giurisdizione penale applicabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 4.35 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.36.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, evidenziando che l'emendamento soppressivo del comma 9 dell'articolo 4 è volto ad assicurare una parità di trattamento tra i migranti ospitati in Albania e quelli in Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 4.36 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.37.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che la proposta fa parte di una serie di emendamenti volti a garantire il diritto di difesa dello straniero arrestato o fermato. Nello specifico, si prevede espressamente che anche il difensore possa collegarsi da remoto. Si dichiara sorpreso perché forze politiche che hanno una cultura e una propensione garantista in realtà poi sono meno attente proprio nei confronti di persone svantaggiate e più bisognose di tutela.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la firma al suddetto emendamento e interviene in dichiarazione di voto, domandando la

validità delle procedure giurisdizionali in assenza dell'avvocato difensore del migrante.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) e il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) chiedono di aggiungere la firma al suddetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.37 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.38.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) precisa che, con la proposta in esame, si richiama l'applicazione delle leggi e dei trattati internazionali vigenti nel caso delle udienze di convalida dell'arresto, per garantire il rispetto e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Posto ai voti, l'emendamento 4.38 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.39.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si richiama alle considerazioni del senatore De Cristofaro, criticando l'atteggiamento garantista della maggioranza a seconda del soggetto coinvolto. Per la sua parte politica, invece, è proprio alle persone più vulnerabili che occorre prestare maggiori garanzie e tutele, evitando ingiuste discriminazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.39 è respinto.

Il PRESIDENTE, apprezzata l'impossibilità di concludere i lavori nei tempi compatibili con la calendarizzazione del provvedimento in Aula, propone di prendere atto che non si può conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite a maggioranza concordano.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

### Sottocommissione per i pareri

46<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 8,25.*

**(866) Deputato DORI e altri. – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 8,30.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

**(690) SCARPINATO. – Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(954) SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Discussione e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriazione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle « Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari », adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto ri-

guardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera *a*). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore.

Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche. L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari.

Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera *b*)).

La relattrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.



La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il PRESIDENTE fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*(867) Deputato DONZELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », approvato dalla Camera dei deputati*

*(237) LA PIETRA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice CAMPIONE (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore VERINI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che

si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati. Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BERRINO (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verificheranno, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificare la portata.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni degli articoli 415-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(154) ZANETTIN. – *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

(673) MALAN e altri. – *Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo – che risale al 1942 – anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto – invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente – debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera. L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra-europeo*.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione, per i « reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali » e non più – come invece previsto nella formulazione vigente – in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. ». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: « le parole: “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente” sono sostituite dalle seguenti: “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” ».

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 867

### Art. 3.

#### 3.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « costituito in almeno un ramo del Parlamento. ».*

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**  
**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MENIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il presidente MENIA informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00894, presentata dal senatore Enrico Borghi.

Si tratta di un'interrogazione a risposta orale, assegnate alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il sottosegretario Silli.

Il sottosegretario SILLI risponde all'interrogazione n. 3-00894, del senatore Enrico Borghi, sulla reazione italiana all'esito delle elezioni a Taiwan.

In sintonia con i *partner* del G7, anche l'Italia ha rilasciato una dichiarazione nazionale sulle elezioni presidenziali e legislative taiwanesi, svoltesi lo scorso 13 gennaio.

Il comunicato del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato pubblicato il 14 gennaio, all'indomani delle elezioni.



Il Governo ha innanzitutto espresso apprezzamento per lo svolgimento pacifico e democratico del processo elettorale, in linea con i valori costituzionali e il richiamo alle libertà fondamentali che ispirano costantemente la politica estera italiana.

È stato formulato l'auspicio di un continuo rafforzamento delle relazioni economico-commerciali e culturali con Taipei. Obiettivo che può essere perseguito nel quadro della « One China Policy », cui l'Italia aderisce così come gli altri *partner* del G7 e dell'Unione europea.

Anche sotto il profilo della sicurezza e della libertà di navigazione, è stato rinnovato l'auspicio che lo *status quo* nello Stretto di Taiwan sia preservato tramite un dialogo costruttivo e pacifico.

Il Governo ha inoltre ribadito l'impegno a contrastare ogni tentativo unilaterale di alterare lo *status quo* con la minaccia o l'uso della forza.

La dichiarazione è stata dunque tempestiva e coerente con il consolidato impegno dell'Italia a favore della stabilità dell'Indo-Pacifico, area sempre più cruciale per i futuri equilibri globali.

Il tema continuerà ad occupare un ruolo importante nell'agenda della Presidenza italiana del G7.

Nella sua replica il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), dichiarandosi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenzia l'atteggiamento pilatesco del Governo italiano e ricorda che, nell'occasione, tutte le dichiarazioni dei Paesi membri del G7 hanno tutte espresso le congratulazioni per l'elezione a presidente di Lai Ching-te e per lo svolgimento di elezioni trasparenti e democratiche a Taiwan, mentre il Governo italiano si è limitato ad esprimere solo degli apprezzamenti, peraltro nella tarda giornata del 14 gennaio, e a seguito di una segnalazione dello stesso senatore Borghi.

Il PRESIDENTE quindi, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008***

(Esame e rinvio)

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto che il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, lo strumento normativo di cui l'Italia è parte e che, sottoscritto nel 1976 a Barcellona e profondamente rinnovato nel 1995, è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Conven-

zione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Protocollo 1), alla prevenzione e alle emergenze (Protocollo 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Protocollo 3), alle aree protette e alla biodiversità (Protocollo 4), all'altomare (Protocollo 5), ai rifiuti pericolosi (Protocollo 6) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Protocollo 7).

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione di Barcellona, che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo oggi in via di ratifica al fine di creare di un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Composto di 40 articoli, il Protocollo è in particolare finalizzato ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente dei paesaggi, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Più in dettaglio, dopo le disposizioni generali (Parte I, articoli da 1 a 7) relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6), il Protocollo individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere (Parte II, articoli da 8 a 15), individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, come – fra gli altri – la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

Con riferimento agli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (Parte III, articoli da 16 a 21), il Protocollo invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le Parti V del Protocollo (articoli da 25 a 29) e VI (articoli da 30 a 33), recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale (nell'ambito della formazione e della ricerca, dell'assistenza tecnica e scientifica, dello scambio di informazioni e della cooperazione transfrontaliera) e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

Da ultimo, il Protocollo (Parte VII, articoli da 34 a 40), reca le disposizioni finali, in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli aspetti finanziari, l'articolo 3 del disegno dispone che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**134<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, « Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori » (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri « Internet più sicuro », cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla

promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa « Percorsi per il successo scolastico », che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore LOREFICE (*M5S*) e le senatrici ROJC (*PD-IDP*) e MALPEZZI (*PD-IDP*) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo – peraltro sostanzialmente condiviso – su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice PELLEGRINO (*FdI*), il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e le senatrici RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

*La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.*

Il PRESIDENTE propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) e la senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modifichino la sostanza del provvedimento.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e RONZULLI (*FI-BP-PPE*), e il senatore MATERA (*FdI*), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'*ex* Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della *ex* società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice RONZULLI (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati*

*(799) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio*



*del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore SATTÀ (*Fdi*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.



Il senatore LOREFICE (*M5S*) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23).

Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del

comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) si associa alla richiesta.

Il relatore MATERA (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/

959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO<sub>2</sub> anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il PRESIDENTE, relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, « Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori » (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;

valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri « Internet più sicuro » e la piattaforma « Internet migliore per i ragazzi », al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;

considerata l'iniziativa « Percorsi per il successo scolastico » che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provve-

dimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tec-

nologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;

considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO<sub>2</sub> anche al sistema del trasporto marittimo;

ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**202<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi.

Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » – Azione « Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia ».

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come « valutati in », ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera *a*), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale », su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5<sup>a</sup> Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai



sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il *dossier* del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera *b*), con un riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **203<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 4, il Governo dovrebbe confermare la sussistenza di adeguate disponibilità per fare fronte alle campagne di comunicazione ivi contemplate, e alle altre finalità già previste a legislazione vigente. Il Governo dovrebbe altresì as-

sicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 5.

In relazione all'articolo 5, segnala che il comma 2 dispone che il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti. Tenuto conto che, in assenza di espressa esclusione, la norma dovrebbe essere applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, appare necessario acquisire dal Governo conferma che si tratti di iniziative che potranno essere svolte anche dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appare opportuno altresì valutare l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 8, il Governo dovrebbe confermare che i compiti posti a carico del Ministero del turismo siano limitati ad attività promozionali in senso stretto, senza cioè interventi diretti nell'attuazione delle misure indicate, i cui oneri resterebbero a carico degli operatori coinvolti, nonché fornire assicurazioni circa la sostenibilità di tali attività promozionali a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, come asserito dall'alinea del comma 1.

In merito all'articolo 9, recante misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto le risorse del PNRR disponibili per la finalità in esame risultano classificate come prestiti, il che implica che la citata misura dovrebbe determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* al momento della sua istituzione sono state registrate sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare.

Il Governo dovrebbe indicare inoltre l'entità e l'origine delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione a regime degli strumenti la cui installazione è a valere sulle somme rivenienti dal PNRR.

Appare necessario altresì acquisire chiarimenti dal Governo circa l'equivalenza, a livello finanziario, delle prestazioni sanitarie rese in modalità telematica rispetto a quelle fornite con la metodologia tradizionale, ovvero in presenza.

L'articolo 10, in materia valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane in generale, quindi anche dei soggetti autosufficienti, appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di una valutazione multidimensionale. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni circa l'effettiva realizzabilità della disposizione, nell'ambito di una offerta progressiva che tiene conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 12, che reca misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana, si segnala che il dispositivo indicato al comma 2, recando un limite massimo di spesa riferito ad un triennio, non si conforma a quanto stabilito dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale le nuove norme di spesa devono accompagnarsi alla indicazione, per ciascun anno, della relativa spesa autorizzata, che si intende ordinariamente come limite massimo di spesa per l'esercizio.

In merito all'articolo 13, che reca misure per incentivare la relazione con animali da affezione, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che le regioni attueranno le disposizioni in esame, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 15, che reca disposizioni concernenti linee guida in materia di *senior cohousing* e di *cohousing* intergenerazionale, al fine di escludere, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario che sia specificato, al comma 2, che agli esperti e ai partecipanti ai lavori per la redazione delle linee guida non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 20 prevede disposizioni in materia di riduzione del divario digitale generazionale: al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe confermare che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 configurano delle mere facoltà per le istituzioni scolastiche.

L'articolo 22 concerne disposizioni in materia di individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Al riguardo, osserva che il Fondo per le non autosufficienze fa riferimento all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, mentre le aree individuate dal comma 2 attengono anche a persone anziane con altre caratteristiche, in particolare con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. Il Governo quindi dovrebbe fornire indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei LEPS e degli obiettivi di servizio anche nei confronti di tali categorie di persone.

Rileva altresì che la discrasia prospettata nell'ultimo paragrafo della relazione tecnica, in ordine alla quale la stessa relazione dà conto delle motivazioni che l'avrebbero determinata, non appare di agevole individuazione, tenuto anche conto che la relazione tecnica afferma che il Ministero del lavoro si è impegnato ad aggiornare la stima sulla base dell'aggiornamento dei dati in proprio possesso. A tale riguardo, appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 23, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, a carico delle risorse disponibili, dell'attività di monitoraggio e di definizione dei relativi criteri e indicatori specifici di attuazione e degli interventi sostitutivi.

In merito all'articolo 25, recante disposizioni in materia di servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale, il Governo dovrebbe

confermare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6.

Per quanto concerne l'articolo 27, appare necessario acquisire conferma che l'articolazione delle strutture e delle funzioni ivi delineata, finalizzata alla valutazione multidimensionale unificata, all'elaborazione del progetto individualizzato di assistenza integrata-PAI, eventualmente comprensivo del Piano Riabilitativo Individuale-PRI, al miglior orientamento del soggetto istante per contattare le strutture competenti e ricevere le prestazioni alle quali avrebbe diritto e all'attuazione del medesimo Piano individuale, sulla base del budget di cura e assistenza, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione al comma 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa il trattamento economico delle equipe operanti presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e destinate ad essere utilizzate nell'ambito dei Punti unici di accesso (PUA), non potendosi escludere, in assenza di indicazioni normative, la necessità di risorse finanziarie aggiuntive per poter usufruire della collaborazione dei professionisti in questione. In generale, al fine di valutare la sostenibilità dell'attuazione del presente articolo ad invarianza di oneri, appare necessaria da parte del Governo un'illustrazione dettagliata delle stime di costi, degli eventuali risparmi derivanti da recuperi di efficienza e delle correlate risorse per i diversi enti pubblici coinvolti.

Per quanto riguarda l'articolo 28, rispetto alla collaborazione istituzionale dei Punti unici di accesso (PUA) di cui al comma 2 con le strutture indicate nel medesimo comma, nonché all'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati di cui al comma 5 nell'ottica dell'acquisizione delle informazioni elencate al comma 4 e finalizzate alla valutazione multidimensionale unificata e alla gestione complessiva del percorso socio-sanitario-assistenziale del cittadino anziano, il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni ed elementi quantitativi al fine di confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6.

Con riferimento all'articolo 29, concernente misure per garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari, posto che i fondi inerenti alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.1. « Casa come primo luogo di cura », sono classificati come prestiti, il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito agli aspetti contabili attinenti all'impatto sui saldi di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 30, il Governo dovrebbe confermare che l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, non pregiudichi gli interventi già avviati o programmati.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, dalla cui applicazione potrebbero derivare profili di onerosità. In particolare in relazione al comma 4, che prevede il potenziamento progressivo delle azioni da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, nell'ambito delle risorse disponibili, senza però che la relazione tecnica fornisca indicazioni circa le concrete, possibili modalità attuative di tale potenziamento. An-

che il comma 7, pur rinviando ad un decreto ministeriale, potrebbe nella sua attuazione determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che prevede la definizione di requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, che potrebbero implicare la necessità di interventi strutturali ed organizzativi volti al conseguimento di tali ulteriori requisiti.

Per quanto concerne l'articolo 33, relativo ad interventi per le persone con disabilità divenute anziane e principio di continuità, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla portata innovativa del comma 3. Tale comma, infatti, suggerisce l'integrazione con prestazioni aggiuntive, destinate specificamente all'anziano non autosufficiente, rispetto a quelle finora offerte al soggetto disabile nell'ambito del progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 227 del 2021.

In relazione agli articoli 34, 35 e 36, in materia di prestazione universale, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, l'onere dovrebbe essere leggermente più elevato, attestandosi su 255 milioni di euro annui e quindi, sulla base del meccanismo citato, l'importo mensile andrebbe rimodulato a circa 833 euro mensili. Il Governo dovrebbe fornire altresì un chiarimento circa l'origine della percentuale del 23 per cento nell'ambito dei percettori di indennità di accompagnamento ultraottantenni, che avrebbe un bisogno assistenziale gravissimo, atteso che, da un lato, tale valore sembra l'effetto di una valutazione precisa e che, dall'altro, le norme dello schema in esame non definiscono lo stato di bisogno gravissimo rinviando ad un provvedimento dell'INPS. Osserva inoltre che la percentuale del 10 per cento potrebbe essere sovrastimata in relazione ad una possibile maggior propensione a presentare la domanda da parte dei soggetti con ISEE più basso. Ad ogni modo, va evidenziato che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, nel complesso, appare congrua, e che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa ed è assistito dal meccanismo di monitoraggio, con previsione di una eventuale rimodulazione dell'importo della quota integrativa in presenza di uno scostamento, anche in via prospettica, della spesa rispetto al limite stesso.

In relazione all'articolo 38, che reca disposizioni in materia di definizione degli *standard* formativi e formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti, il Governo dovrebbe confermare che, all'istituzione dei registri di assistente familiare, e alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e Ambiti Territoriali Sociali (ATS), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere valutata anche in relazione alla previsione di cui al comma 4, che prevede la promozione, da parte delle regioni, attraverso i propri enti accreditati, di corsi di formazione professionale per l'acquisizione di



assistente familiare, atteso che tali corsi sono rivolti anche alla platea dei destinatari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, il che suggerisce che, perlomeno per tali soggetti, i relativi oneri saranno posti a carico, in ultima istanza, delle Pubbliche amministrazioni promotrici.

Con riferimento all'articolo 39, in materia di *caregiver* familiari, si segnalano il comma 5, che prevede misure di sostegno e sollievo ai *caregiver* familiari, e il comma 7, che prevede la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate dal *caregiver* familiare al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo. Su tali aspetti il Governo dovrebbe chiarire la portata normativa di tali disposizioni, nonché le risorse disponibili da parte delle regioni per realizzare le finalità citate.

Per quanto riguarda l'articolo 41, il Governo dovrebbe confermare che l'utilizzo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficenze non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere su tale linea di finanziamento.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi, in modo da verificare che non siano alterati i profili di spesa già scontati sulle risorse utilizzate a copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 126 e della Camera dei deputati n. 176.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento in relazione allo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(507) VERDUCCI e altri.** – *Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che, a seguito degli approfondimenti svolti, sono emerse criticità in ordine alla copertura, relativamente all'articolo 3 del provvedimento. Esprime quindi il parere contrario del Governo sui profili finanziari in ordine all'articolo 3, relativamente alla copertura ivi prevista, poiché il fondo non risulta capiente per le finalità disposte dalla norma.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti, poiché non è ancora disponibile la relazione tecnica richiesta, risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**125<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti 78 emendamenti e 9 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Interviene sul complesso degli emendamenti la senatrice TAJANI (PD-IDP), che chiarisce la portata delle proposte presentata dal Gruppo del Partito Democratico, ribadendo l'impostazione già adottata in occasione dell'esame dell'ultima legge di bilancio. La propria parte politica,

infatti, ha condiviso l'idea di una progressiva riduzione dei benefici del principale *bonus* edilizio, tuttavia ha contestualmente suggerito di procedere lungo un percorso progressivo e ordinato, che tutelasse soprattutto alcune categorie di cittadini, situazioni di lavori in particolare stato di avanzamento o aree territoriali colpite da eventi calamitosi, anche sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni sindacali e imprenditoriali del settore. Il provvedimento in esame, al contrario, si rivela insufficiente e tardivo rispetto alle esigenze – come sta avvenendo anche per la tematica dell'Irpef agricolo –, per cause esclusivamente politiche.

Il senatore CROATTI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.20, che mira a tutelare i cittadini della Romagna che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, come nel caso dell'alluvione che ha colpito quel territorio, le cui difficoltà non fanno notizia solo perché ha saputo reagire prontamente alla calamità naturale.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) sottoscrive e illustra l'emendamento 1.3, sviluppando in premessa un ragionamento generale sull'importanza che, pur cambiando le maggioranze e i Governi, così come le necessità e le priorità, un patto stipulato tra Stato, imprese e cittadini non subisca modifiche, anche per garantire fiducia e una continuità negli investimenti. Nel caso del Superbonus, invece, tale patto è stato rivisto innumerevoli volte a causa di interventi normativi promossi da Esecutivi diversi, generando anche difficoltà interpretative e creando un clima di incertezza diffusa, che ha coinvolto il settore edile e i professionisti e i cittadini interessati. L'attuale Governo, a sua opinione, è il primo responsabile della situazione attuale – anche per non aver voluto ascoltare le richieste di proroga della misura pervenute dalle associazioni di categoria e sindacali del settore –, con migliaia di cantieri ancora aperti e sospesi nei condomini, decine di migliaia di imprese a rischio fallimento e il blocco dei crediti incagliati.

Sottolinea che la propria parte politica si è mostrata nel tempo disponibile a una modifica della misura, purché il percorso di progressiva riduzione dei benefici venisse gestito con chiarezza e programmazione, insieme ai soggetti interessati e senza conseguenze negative per cittadini e imprese. La stessa direttiva europea « case green », che auspica sia recepita con strumenti incentivanti e non con obblighi e vincoli, conferma la bontà della misura più importante per l'edilizia adottata nella scorsa legislatura, con l'obiettivo di ridurre le emissioni, il consumo del suolo e i costi energetici, favorire l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare, con conseguente aumento delle entrate per lo Stato, come testimoniato anche da alcuni studi, rilanciando l'economia dopo la crisi pandemica.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) rileva polemicamente che la misura con la quale si voleva rilanciare l'economia è costata 70 miliardi per rendere più efficiente dal punto di vista energetico solo il 3 per cento del patrimonio immobiliare nazionale.

Riprende il proprio intervento il senatore FINA (*PD-IDP*), richiamando in particolare i dati dello studio effettuato da Nomisma e in ogni caso evidenziando che gli interventi nel campo dell'edilizia producono effetti positivi in diversi ambiti, favorendo anche maggiori entrate per l'Erario. Quanto al futuro, superata l'esperienza del Superbonus, immagina l'adozione di una misura alternativa, che abbia una finestra temporale di almeno dieci anni, nonché l'adozione di un codice per la ricostruzione a seguito di calamità naturali, che garantisca a tutti i cittadini e a tutti i territori uguale trattamento anche a distanza di tempo, a prescindere dalla linea politica della maggioranza di turno.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e si passa alla relativa votazione.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Lucia ALBANO si esprime in maniera conforme.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.1 a 1.0.1 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, che si danno per illustrati, sui quali il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il sottosegretario Lucia ALBANO esprimono parere contrario.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

A seguito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore CROATTI (*M5S*) illustra l'emendamento 3.19, che si pone l'obiettivo di non applicare la nuova normativa ai contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 e si passa alla relativa votazione.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Previo parere contrario del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e del sottosegretario Lucia ALBANO, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 3.1 a 3.18 sono respinti.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per esaminare gli ordini del giorno e conferire il mandato al relatore, nonché di posticipare la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, alle ore 14,15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1005

(al testo del decreto-legge)

### **G/1005/1/6**

SIRONI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento *de quo* introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto « Superbonus », introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;

tenuto conto che:

alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;

ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'E-cobonus, del *Bonus* Casa e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;

in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con

60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;

nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;

contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;

considerato che:

in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;

nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;

rilevato che:

la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi

generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.

---

### **G/1005/2/6**

SIRONI, TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110 per cento;

nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;

come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110 per cento si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei « crediti incagliati » in occasione dell'approvazione del « Decreto-legge blocca cessioni » (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o « mini condomini » in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.

---

### **G/1005/3/6**

CROATTI, SIRONI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110 per cento;

non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;

è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;

già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;

durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110 per cento o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;



a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.

---

**G/1005/4/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessò che:

il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;

nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;

oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;

il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (*ecobonus*), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;

dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con « Superbonus 110 » del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;

sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, « recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei », un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003), approvato, con il quale si impegnava il Governo a « (...) valutare l'opportunità di preve-

dere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente »;

successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti;

due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;

nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze della Camera, « la piena attenzione del Governo » sulla questione;

si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;

su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;

inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.

---

### **G/1005/5/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del

cosiddetto Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;

per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;

durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio alla Camera, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,

impegna il Governo

a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di remediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

### **G/1005/6/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione

nella misura « piena » del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;

la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione *post* sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di accollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;

occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;

in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,

impegna il Governo

a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione *post*-sisma di fruire della detrazione « piena » del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

---

### **G/1005/7/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;

in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;

l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

---

### **G/1005/8/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;

il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;

l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforza-

mento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;

la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus « maggiorato » al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.

---

### **G/1005/9/6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

---

## Art. 1.

### 1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. ».*

### 1.2

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e*

dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*) del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

### 1.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

---

### 1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

*1-ter.* Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma *1-bis*, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma *8-quinquies*, del



decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

*1-quater.* In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma *1-bis* maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 1.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

*1-ter.* All'articolo 119, comma *8-bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « ,la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

*1-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

---

## 1.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-*bis*.

---

**1.8**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**1.9**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

---

**1.10**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le

parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

---

### 1.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024. ».

---

### 1.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024 ».

---

**1.13**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.

**1.14**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1.15**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

---

**1.16**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

---

**1.17**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. ».

---

**1.18**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni. ».

---

**1.19**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

---

**1.20**

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024. ».

---

**1.21**

CROATTI, NAVE, TREVISI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024. ».

---

**1.22**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.

---

**1.23**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

---



**1.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo »;

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo ».

---

**1.25**

TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

**1.26**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole: « con un reddito di riferimento » fino a: « 17 luglio 2020, n. 77 » con le seguenti: « che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui ».*

---

**1.27**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » con le seguenti: « con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui. ».*

---

**1.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » con le seguenti: « con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui. ».*

---

**1.29**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 25.000.*

---

**1.30**

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 15.000 euro », con le seguenti: « 18.000 ».*

---

**1.31**

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, » inserire le seguenti: « nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ».*

---

**1.32**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 31 ottobre 2024. ».*

---

**1.33**

TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 60 per cento », con le seguenti: « 30 per cento ».*

---

**1.34**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Il contributo di cui al presente comma » aggiungere le seguenti: « è raddoppiato per i bene-*

ficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed. ».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede *con le seguenti:* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

---

### 1.35

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* « Il contributo di cui al presente comma » *aggiungere le seguenti:* « è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed. ».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede *con le seguenti:* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.

---

### 1.36

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Al comma 2, dopo le parole:* « Il contributo di cui al presente comma è erogato » *aggiungere le seguenti:* « , anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario, ».

---

### 1.37

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla

rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

3-*ter*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

*a)* assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

*b)* sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

*c)* prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di com-

pensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia ».

---

**1.38**

TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15%". ».

---

**1.39**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. ».

---

**1.40**

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti

dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo. ».

---

#### 1.41

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere *b*) e *c*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi. ».

---

#### 1.42

SABRINA LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "o comodato d'uso gratuito" sono sostituite con le seguenti: " , contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regio-

larmente registrato, o altro titolo idoneo” e il secondo periodo è soppresso. ».

---

#### 1.43

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo”. ».

---

#### 1.44

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), dopo le parole: “nuda proprietà”, sono aggiunte le seguenti: “concessione e convenzione disposta da enti pubblici”, e dopo le parole: “Il titolo di comodato d’uso gratuito” sono aggiunte le seguenti: “o concessione e convenzione disposta da enti pubblici” ».

---

#### 1.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.

---



**1.46**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

---

**1.0.1**

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e Sisma Bonus)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma precedente per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia

e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

---

## Art. 2.

### 2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « per i quali » fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per « contenuti progettuali di dettaglio » si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per « titoli semplificati » si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.

---

### 2.3

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole da: « per i quali » fino alla fine del periodo;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano nel senso che:

1) per “contenuti progettuali di dettaglio” si intendono le previsioni planovolumetriche approvate unitamente al piano;

2) per “titoli semplificati” si intende la Scia. Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

3) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano. ».

---

## 2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1 sostituire le parole da: « in data antecedente » fino alla fine del comma con le seguenti: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana. ».*

---

## 2.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023. ».*

---

## 2.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

“3-*quater*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui al-

l'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.”. ».

---

## 2.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. ».

---

## 2.8

CROATTI, TREVISI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2 sostituire le parole da:* « in relazione a spese per interventi » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

---

**2.10**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. ».

**2.0.1**

TURCO, SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del pre-

sente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica. ».

---

## **2.0.2**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)*

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: “dal 1° aprile 2009” sono aggiunte le seguenti: “e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022”;

2) le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”;

b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”. ».

---

## **Art. 3.**

### **3.1 (id. a 3.2)**

SABRINA LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.2 (id. a 3.1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente:**al comma 3, alinea, sostituire le parole: « dai commi 1 e 2 » con le seguenti: « dal comma 2 »;**sopprimere il comma 4.*

---

**3.4**

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

---

**3.5**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: « volti all'eliminazione » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. ».**Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).*

---

**3.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari. ».*

---

**3.7**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Se nel nucleo familiare è presente una persona con*

disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. ».

---

**3.8**

TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**3.9**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**3.10**

TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3 sopprimere le parole: « , nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, » e sostituire le parole: « dai commi 1 e 2 » con le seguenti: « dal comma 1 ».*

---

**3.11**

VERSACE

*Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:*

*« a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici ».*

---



**3.12**

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso « lettera b) » con il seguente: « b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».*

---

**3.13**

SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 2, lettera b), capoverso « lettera b) », sostituire le parole da: « un reddito di riferimento » fino a: « , n. 77, » con le seguenti: « un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui ».*

---

**3.14**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: « un reddito di riferimento » fino a: « , n. 77 » con le seguenti: « un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui. ».*

---

**3.15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: « un reddito di riferimento » fino a: « , n. 77 » con le seguenti: « un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Pre-*

sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui. ».

---

### 3.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: « 15.000 euro » con le seguenti: « 25.000 euro ».*

---

### 3.17

VERSACE

*Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere in fine le parole: « o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio ».*

---

### 3.18

VERSACE

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b) aggiungere le seguenti lettere:*

*« b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;*

*b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;*

*b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province au-*

tonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*b-quinquies*) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. ».

---

### 3.19

CROATTI, SABRINA LICHERI, SIRONI, TREVISI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, DAMANTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504. ».

---

**Plenaria****126<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***MELCHIORRE***indi del Presidente***GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1005)** *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per il G/1005/4/6, che il Governo accoglie, e il G/1005/9/6, che il Governo accoglierebbe qualora il dispositivo venisse riformulato inserendo la dizione: « a valutare la possibilità di, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ».

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore CROATTI (*M5S*) prende atto del parere contrario e chiede la votazione degli ordini del giorno di cui è firmatario.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) sottoscrive, insieme ai senatori Cristina TAJANI (*PD-IDP*) e LOSACCO (*PD-IDP*), gli ordini del giorno G/1005/1/6, G/1005/2/6 e G/1005/3/6, così come gli ordini del giorno presentati dalla sua parte politica.

Domanda quindi al Sottosegretario le motivazioni alla base della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il parere contrario è basato su motivazioni politiche.

Replica il senatore FINA (*PD-IDP*), che esprime riserve, sia di metodo che di merito. Ritiene infatti che i pareri vadano motivati, anche per dimostrare che c'è stata una riflessione in proposito e per permettere ai sottoscrittori, emendamento o ordine del giorno che sia, di comprendere il punto dirimente, altrimenti il confronto politico diventa del tutto inutile. Nel merito dell'ordine del giorno G/1005/1/6 il parere contrario lascia interdetti, in quanto dovrebbe essere interesse del Governo conoscere i dati relativi ai benefici energetici del Superbonus.

Non essendovi ulteriori interventi, posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1005/1/6 e G/1005/2/6, messi ai voti, non sono approvati.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/3/6.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) sollecita il Sottosegretario a rivedere il parere contrario, considerato che l'ordine del giorno G/1005/3/6 ha la stessa filosofia del successivo, che invece registra il parere favorevole del Governo.

Il sottosegretario FRENI riconosce la similitudine nelle premesse tra i due ordini del giorno, ma rileva una marcata differenza nei relativi dispositivi. Qualora tuttavia il dispositivo dell'ordine del giorno G/1005/3/6 venisse riformulato e reso identico a quello dell'ordine del giorno G/1005/4/6, il Governo cambierebbe il proprio parere.

Il senatore CROATTI (*M5S*) non accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/1005/3/6 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/5/6.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) specifica che l'ordine del giorno, del quale chiede la votazione, solleva il tema della disparità di trattamento tra due tipi di contribuenti, quelli che hanno usufruito dello sconto in fattura e quelli che invece fruiranno della detrazione in sede di dichiarazione dei

redditi in caso di mancata ultimazione degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/5/6 è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/6/6.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) ne chiede la votazione – anticipando la richiesta anche per i restanti ordini del giorno di cui è firmatario – e sottolinea la necessità di una particolare attenzione per i territori colpiti da eventi sismici. Alla luce del parere contrario del Governo, rileva l'ormai la macroscopica contraddizione tra le dichiarazioni dei senatori di maggioranza e la linea dell'Esecutivo.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), anche tenuto conto degli interventi svolti nel corso della seduta antimeridiana, condivide l'invito al superamento ordinato della misura del Superbonus, ma evidenzia che questo dovrebbe consistere anche nel non dare false aspettative.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1005/6/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/7/6.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) evidenzia che con l'ordine del giorno si chiede al Governo di rendere uniformi i termini per gli interventi avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati con quelli previsti per i territori colpiti da eventi sismici.

Messo in votazione, l'ordine del giorno G/1005/7/6 non è approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/8/6.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che ne sottolinea il contenuto e le finalità, chiedendo una attenzione per i cittadini a basso reddito, che spesso sono privi di capienza fiscale, delle aree a rischio sismico, affinché possano concludere i lavori avviati con l'esercizio pieno dei benefici previsti dal Sismabonus.

L'ordine del giorno G/1005/8/6, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1005/9/6.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto dal Governo in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'esame degli ordini del giorno si è così concluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1005, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel testo approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), riservandosi di approfondire nel dettaglio le singole proposte nel seguito dell'esame, interviene sul complesso degli emendamenti di cui è firmataria, anticipando il favore del Partito Democratico a modificare o aggiornare la disciplina sulle *start-up*. Nel merito del provvedimento, viceversa, ritiene che la proposta in esame rappresenti un'occasione sprecata, considerato che gli interventi legislativi sono molto limitati e non particolarmente incisivi. Si augura quindi che gli emendamenti della propria parte politica possano contribuire a modificare il testo, anche con l'introduzione di differenti strumenti incentivanti, visto che sulla base degli ultimi dati il settore delle *start-up* comincia a registrare preoccupanti numeri negativi.

Il senatore CROATTI (*M5S*) introduce gli emendamenti della propria parte politica, che mirano a migliorare il testo nell'interesse delle *start-up* e della crescita industriale del Paese, riservandosi di svolgere un'illustrazione analitica in una successiva seduta.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, quanto alle *start-up*, non si ponga sufficiente attenzione alla fase temporale intermedia della loro esistenza, che invece registra le maggiori difficoltà e numero di cessazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, sia possibile integrare con un ulteriore soggetto (« Avviso pubblico ») l'elenco degli auditi della giornata di domani.

Non registrandosi obiezioni, il PRESIDENTE la rassicura in tal senso, purché chi interverrà sia disponibile per lo spazio già previsto per domani mattina alle ore 9.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) prende atto.

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Il provvedimento potrà essere esaminato a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CROATTI (*M5S*) sollecita nuovamente un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario FRENI informa che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti. Ritiene tuttavia che il seguito dell'esame potrà riprendere a breve.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nella seduta pomeridiana di domani potrà essere sottoposta all'attenzione della Commissione la rimodu-



lazione della risoluzione sull'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede se sia possibile disporre del testo prima della seduta per consentire un approfondimento del testo.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Croatti in tale senso.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1005

(al testo del decreto-legge)

### G/1005/9/6 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri.** – *Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

**– e della petizione n. 468 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per venerdì 16 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai

sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 febbraio.

In accoglimento della richiesta della relatrice BUCALO (*FdI*), che domanda di rinviare l'espressione dei pareri sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 6.1 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto. Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 597

### Art. 6.

#### **6.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere ».*

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**91<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, il provvedimento in esame non costituisca un atto di responsabilità, bensì di irresponsabilità da parte di una maggioranza, i cui componenti prima delle ultime elezioni avevano posizioni ben diverse da quelle attuali.

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle valuta molto negativamente il decreto in esame per tre ordini di motivi. In primo luogo, esso non sblocca i crediti incagliati e non dà dunque soluzioni alle decine di migliaia di imprese che si trovano in stato di grande difficoltà. Esso inoltre non aiu-

terà le famiglie a terminare i lavori iniziati e, infine, non fornisce alcun elemento sul piano di efficientamento energetico degli edifici, che è necessario, anche in una prospettiva europea.

Invece che dare risposte concrete, il governo Meloni e la maggioranza si sono limitati agli annunci, ai quali però non sono seguite azioni concrete, a partire dalla piattaforma digitale per la cessione dei crediti, che non è stata realizzata, per giungere alla commissione d'inchiesta per chiarire i fatti e individuare le responsabilità delle decisioni prese, che avrebbe probabilmente creato qualche imbarazzo a componenti della attuale maggioranza che in passato avevano chiesto l'estensione del *superbonus*.

A suo avviso, poi, le affermazioni della maggioranza in merito all'esistenza di un buco nei conti pubblici sono state sconfessate dall'Agenzia delle entrate, che ha certificato un aumento esponenziale delle entrate a partire dal 2020, dopo anni di calma piatta.

Per tutti questi motivi, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SIGISMONDI (*Fdl*) afferma che l'attuale maggioranza si trova a dover rimediare a quello che lui definisce un «pasticcio a 5 stelle», che ha messo in grave difficoltà tutte le famiglie che si ritrovano con cantieri iniziati e non finiti, le imprese che hanno crediti ma non liquidità per pagare i dipendenti e i lavoratori che ne subiscono le conseguenze.

Il governo Meloni è dovuto intervenire su una vicenda che ha avuto un prezzo economico e sociale molto elevato, se si pensa che con una mole così ingente di risorse pubbliche si sarebbero, ad esempio, potuti costruire mille ospedali.

Il suo Gruppo voterà dunque convintamente a favore del decreto in esame e continuerà a lavorare per risolvere i problemi creati dai partiti di centrosinistra.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) ritiene che si debba comprendere se quello odierno sia un dibattito sui contenuti oppure solo un momento di campagna elettorale.

Il *superbonus* è una politica adottata in un determinato momento storico e per delle finalità precise, quindi ciò che si dovrebbe fare ora è valutare che tipo di misure siano necessarie per risolvere le criticità che si sono verificate.

Al contrario, il governo Meloni è riuscito a mettere d'accordo tutti, dai sindacati a Confindustria, sull'inadeguatezza dell'intervento messo in campo.

C'è un mondo che reclama garanzie e sicurezza e il decreto-legge in esame non fornisce le risposte attese dai cittadini.

Per tale motivo, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la maggioranza abbia responsabilmente posto termine a un intervento non sostenibile dal punto



di vista economico e che ha creato un buco nei conti pubblici, cercando al contempo di tutelare le esigenze dei vari soggetti coinvolti, e dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) afferma che, a suo avviso, nessuno in questa Commissione stia facendo campagna elettorale e invita a valutare la questione nel suo complesso.

Ricorda che il *superbonus* aveva all'origine uno scopo nobile: salvare il settore dell'edilizia, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia da COVID-19, e al contempo promuovere l'efficientamento energetico.

Purtroppo la soluzione scelta era sbagliata: il 110 per cento era una misura eccessiva, mai vista prima anche in altri Paesi, e ha determinato distorsioni e invogliato comportamenti scorretti.

La mancata stabilizzazione della misura – che era impossibile a causa del suo impatto sui conti pubblici – ha inibito quell'effetto moltiplicatore degli investimenti che ci si attendeva.

A fronte di una misura temporanea, i produttori, ad esempio, di ponteggi o di materiali coibentanti non hanno aumentato la produzione. Si è quindi verificata la situazione nota per cui i materiali non si trovavano e i costi aumentavano.

Vari Gruppi politici, tra cui Forza Italia, hanno riflettuto sulla possibilità di proroghe ed estensioni, ma ciò non è stato possibile dal punto di vista economico, perché la spesa era sfuggita di mano.

In questo contesto, il provvedimento in esame è importante, perché evita che nei termini da esso previsti si proceda a recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, e per tale motivo, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la riserva sugli atti del Governo nn. 106 e 109 non è stata ancora sciolta, mentre per quanto concerne l'atto del Governo n. 108, conformemente alla Camera dei deputati, la conclusione dell'esame avrà luogo la prossima settimana, al fine di consentire al relatore un ulteriore approfondimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**103<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 93 emendamenti, 63 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio, e 14 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dal suo Gruppo, predisposti sulla base di valutazioni relative ai contenuti delle audizioni svolte e delle criticità emerse in quella sede. Sottolinea dunque che la linea emendativa della propria parte politica è focalizzata su due direttrici, la prima delle quali imperniata su un percorso alternativo a quello delineato dai provvedimenti d'urgenza, che ha al centro il cambio della *governance* di Acciaierie d'Italia, attraverso la temporanea acquisizione del controllo della maggioranza del capitale da parte di Invitalia e la successiva cessione ad un nuovo socio privato. La seconda linea direttrice, prosegue, concerne modifiche e integrazioni alla procedura di amministrazione straordinaria.

In tale contesto, alternativo a quello prefigurato dal Governo, si collocano emendamenti premissivi all'articolo 1 del disegno di legge n. 986 che prevedono: il cambio della *governance*, mediante il passaggio temporaneo della maggioranza azionaria a Invitalia e lo stanziamento di risorse per la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti; l'istituzione di un Tavolo finalizzato all'individuazione del nuovo socio privato; il sostegno alle imprese dell'indotto, da dichiarare di interesse strategico nazionale, anche con riferimento a quelle fornitrici di beni e servizi. A tale ultimo riferimento, puntualizza che gli emendamenti del suo Gruppo stabiliscono altresì che una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata a garantire l'accesso al credito delle imprese fornitrici di beni e servizi in credito verso Acciaierie d'Italia. Si sofferma peraltro sull'esigenza di istituire un Tavolo permanente per la corretta gestione dei rapporti contrattuali di Acciaierie d'Italia nei confronti delle imprese dell'indotto, a partire da quelle artigiane e dell'autotrasporto.

In relazione alla seconda linea direttrice, relativa alla modifica dell'amministrazione straordinaria, le proposte emendative sono finalizzate ad assicurare la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'attrattività di mercato degli impianti. Ulteriori proposte mirano a destinare il finanziamento di cui all'articolo 2, pari a 320 milioni di euro, per la continuità produttiva, l'incremento della produzione, la tutela dei lavoratori e della salute. In aggiunta a ciò, si chiede di considerare i 320 milioni di euro già stanziati quale finanziamento iniziale, da integrare con risorse successive; una quota di tale stanziamento dovrebbe peraltro essere destinata alle imprese dell'indotto.

Si sofferma altresì sugli emendamenti volti a estendere gli strumenti di integrazione del reddito anche ai lavoratori dell'indotto, unitamente al blocco dei licenziamenti. Occorre altresì a suo avviso istituire un fondo per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali delle imprese dell'indotto e garantire il trattamento di integrazione salariale anche per i lavoratori di aziende con meno di quindici dipendenti, come emerso durante le audizioni.

Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta governativa 2.0.1000, menziona l'estensione della possibilità di accedere al Fondo di garanzia nei confronti di tutte le imprese dell'indotto, la cessione dei crediti *pro soluto*, il prolungamento della cassa integrazione per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, la consultazione dei sindacati per le procedure relative agli ammortizzatori sociali, nonché l'inclusione delle imprese in subappalto nei benefici di integrazione salariale.

Avviandosi alla conclusione, si augura che gli emendamenti siano valutati con attenzione dall'Esecutivo e dalla maggioranza, al fine di svolgere un lavoro condiviso per individuare una prospettiva concreta di rilancio del sito siderurgico di Taranto.

Il senatore NAVE (*M5S*), nel richiamare l'audizione dei rappresentanti di Acciaierie d'Italia, svolta ieri, ritiene che persista ancora l'assenza

di chiarezza nelle dichiarazioni dell'azienda, che contrastano con quelle delle associazioni dei lavoratori. Delinea quindi, a sua volta, la strategia emendativa del proprio Gruppo, basata anzitutto sulla salvaguardia delle imprese dell'indotto mediante, tra l'altro, la cessione dei crediti *pro soluto* e l'incremento del periodo di integrazione salariale.

Un'ulteriore scelta emendativa riguarda la tutela dell'ambiente, che reputa fondamentale, da realizzare attraverso molteplici misure, tra cui programmi di rimozione dell'amianto, bonifiche, l'incremento dei livelli di sicurezza e le integrazioni alla valutazione di impatto ambientale.

Occorre altresì a suo giudizio garantire la tutela della salute, attraverso finanziamenti alla regione Puglia per rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche, i presidi sanitari, nonché per riqualificare l'intera area di Taranto. Sollecita infatti l'Esecutivo ad indicare quali siano le prospettive per il futuro, in termini di conservazione dei posti di lavoro, garanzie per la salute e l'ambiente e riconversione industriale.

Riallacciandosi a quanto da ultimo affermato dal senatore Martella, auspica che si instauri un clima collaborativo nella discussione delle proposte emendative, onde contribuire ad elaborare le risposte necessarie per tale realtà produttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**

(al testo del decreto-legge)

**G/986/1/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e temperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

---

**G/986/2/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni ur-

genti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. » È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito « fondamentale » dalla Costituzione;

ad oggi non sussistono garanzie sugli effetti sulla salute delle misure previste nell'autorizzazione integrata ambientale relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, scaduta ad agosto del 2023, ma non completamente attuata, e sulla quale il Governo ha autorizzato le cosiddette « misure compensative »;

il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come « usurante », ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;

i livelli di benzene crescono in modo allarmante, come segnalato dall'Arpa Puglia nel corso degli ultimi anni. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione,

impegna il Governo:

ad informare preventivamente la popolazione e le autorità locali responsabili della salute e dell'ambiente su tutti gli interventi volti a modificare il ciclo produttivo, fornendo indicazioni su eventuali precauzioni da rispettare;

a verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

a riconoscere come lavoro usurante quello della siderurgia e delle fonderie;

a supportare le ditte dell'indotto che vantano crediti da Acciaierie d'Italia nell'avvio di un percorso di diversificazione produttiva.

---

### **G/986/3/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessi che:

l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini,

impegna il Governo:

a garantire maggiori e adeguate risorse al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti e in particolare PM10, PM 2.5, NOx, benzene, CO, SO<sub>2</sub>;

ad adottare le iniziative di competenza per far sì che si possa procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale, presso l'Arpa Puglia, indispensabili per il pieno svolgimento dei relativi importanti compiti istituzionali.

---

**G/986/4/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessi che:

l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 – dove erano pari a 1,3 2 microgrammi – al 2022 – dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;



il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come « cancerogeni certi » dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come « Ambientalista dell'anno » 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: « Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014-2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. »,

impegna il Governo

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

---

### **G/986/5/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il

30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di « disastro ambientale », a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo « Ambiente svenduto » per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva « *Due tumori in più l'anno... una min\*\*\** », intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte « riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina ». Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di « razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute »;

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 – dove erano pari a 1,3 2 microgrammi – al 2022 – dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi

dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come « cancerogeni certi » dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come « Ambientalista dell'anno » 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: « Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 –2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da “bilanciare” le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi “sentinella” di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. »;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO<sub>2</sub> per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO<sub>2</sub> per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* – preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* – preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

**G/986/6/9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessò che:

la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio « *green* » in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un pro-

getto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;

appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo: garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;

le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;

impegna il Governo

a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.

---

**G/986/7/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessi che:

l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 – dove erano pari a 1,3 2 microgrammi – al 2022 – dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come « cancerogeni certi » dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come « Ambientalista dell'anno » 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: « Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di



bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 –2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da “bilanciare” le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi “sentinella” di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. »,

impegna il Governo:

in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute dei suoi cittadini, e al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini, ad adottare iniziative per stanziare opportune risorse tese a garantire, anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, previsto dall'articolo 2, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini dell'area di Taranto, ad adottare quanto prima le iniziative di competenza volte a prevedere, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano consentire il potenziamento dell'azienda sanitaria locale di Taranto anche ai fini delle attività di controllo e sorveglianza sanitaria nella popolazione e dell'indispensabile monitoraggio epidemiologico;

a garantire le risorse necessarie alla piena attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale.

---

**G/986/8/9**

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni ur-



genti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziato con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

considerato che:

nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex Ilva* sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente

della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla « Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria » ed al « Programma organico rimozione amianto » di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;

ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

---

### **G/986/9/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento – in particolare all'articolo 3 – figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori – spesso privi di retribuzione per periodi lunghi – non possono non apparire condivisibili, ma ri-

sultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

---

### **G/986/10/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento – in particolare all'articolo 3 – figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori – spesso privi di retribuzione per periodi lunghi- previste dal provvedimento, non possono non apparire condivisibili, ma del tutto insufficienti,

impegna il Governo

a farsi garante in relazione all'applicazione degli impegni assunti in sede ministeriale da ArcelorMittal nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018, e successivamente riconfermati da Acciaierie d'Italia, di tutti i contenuti e, in modo particolare, delle tutele occupazionali per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, che già a partire da agosto 2023 avrebbero dovuto essere assunti in Acciaierie d'Italia.

---

**G/986/11/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

l'articolo 4 del provvedimento, teso ad imprimere un'accelerazione nella gestione della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria, rischia di risultare inefficace per garantire la soddisfazione dei crediti al momento sospesi;

appaiono, infatti, fondate le incertezze sulle effettive tempistiche di soddisfazione dei crediti delle imprese, se si tiene in considerazione che le procedure per la definizione dello stato di insolvenza – di cui anche al presente provvedimento- richiedono un tempo non trascurabile per la definizione del passivo e dei passaggi amministrativi, verosimilmente non compatibili con la sopravvivenza delle imprese creditrici;

è evidente la necessità di un intervento a sostegno delle aziende dell'indotto e della continuità lavorativa,

impegna il Governo

a garantire alle imprese dell'indotto il pagamento integrale e immediato dei crediti vantati alla data del 31 dicembre 2024, al fine di assicurare quella liquidità necessaria a consentire il proseguimento della fornitura dei servizi e, dunque, la continuità produttiva dello stabilimento.

**G/986/12/9**

SABRINA LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico » (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi separati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

**G/986/13/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico » (A.S. 986),

premessò che:

l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura « tampone »;

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento *ex* Ilva e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;

è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;

la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura « tampone », non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;

l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;

in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento *ex* Ilva, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo

ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e

della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

---

**G/986/14/9**

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico » (A.S. 986),

premessò che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il

predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la preveducibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici,

impegna il Governo

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

---

## **Art. 01.**

### **01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

### **« Art. 01.**

*(Tavolo istituzionale)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, la risalita della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicem-



bre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale e di sostenibilità ambientale e che risponda all'interesse strategico del Paese. ».

---

## 01.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

### « Art. 01.

*(Conversione in aumento di capitale sociale dei finanziamenti Invitalia erogati per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima” sono sostituite dalle seguenti: “secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima”;

b) alla lettera b), le parole: “da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima” sono sostituite dalle seguenti: “da convertire, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.”.

2. A decorrere dal 1° aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2024, di cui 750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese for-

nitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese. Ulteriori 250 milioni di euro sono concessi per il pagamento.

3. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per l'anno 2024. ».

### 01.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### « Art. 01.

*(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)*

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del

settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

**01.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**« Art. 01.**

*(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)*

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di

rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

## **01.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

### **« Art. 01.**

*(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)*

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

*a)* dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

*b)* del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni. ».

---

**01.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**« Art. 01.**

*(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi ad imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

1. Alle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti del predetto committente, è concessa a titolo gratuito e senza valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di garanzia, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza dei crediti di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**01.7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**« Art. 01.**

*(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)*

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. ».

---

**Art. 1.****1.1**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria. ».



**1.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di de carbonizzazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed alla Regione ove è localizzato l'impianto. ».

---

**1.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, avviene previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante. ».

---

**1.4**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della



legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. ».

---

### 1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ».*

---

### 1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci, ».*

---

### 1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: « può avvenire, » sono aggiunte le seguenti: « al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci, ».*

---

**1.8**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « non può essere proposta la domanda » inserire le seguenti: « di nomina dell'esperto ».*

---

**1.0.1**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il “Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria” con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibi-

lità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 1.0.2

PAROLI, GASPARRI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica per le società strategiche)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un anno, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

---

**Art. 2.****2.1**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il capoverso « 1-sexies » con il seguente:*

« 1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma. »;

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva. ».

**2.2**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies » dopo le parole: « esigenze di continuità » inserire le seguenti: « produttiva e » e dopo le parole: « ILVA*

S.p.A.» *inserire le seguenti*: « , compatibilmente con le primarie tutele ambientali e sanitarie ».

---

### 2.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità » aggiungere le seguenti: « produttiva e ».*

---

### 2.4

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », primo periodo, dopo la parola « continuità », inserire le seguenti: « produttiva e ».*

---

### 2.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « indispensabile a », inserire le seguenti: « procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a »;*

*b) sostituire le parole: « e assicurare », con la seguente: « assicurando ».*

---

### 2.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « 24 dicembre 2012, n. 231 » aggiungere le seguenti: « la risalita della produzione, il*

mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi ».

---

## 2.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « assicurare la salvaguardia dell'ambiente » aggiungere le seguenti: « la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti ».*

---

## 2.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: « possono essere concessi » con le seguenti: « sono concessi » e le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024 ».*

---

## 2.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato. ».*

---

**2.10**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », primo periodo, sostituire le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 », con le seguenti: « nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024 ».*

---

**2.11**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro » con le seguenti: « nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro ».*

---

**2.12**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro » con le seguenti: « nella misura iniziale di 320 milioni di euro ».*

---

**2.13**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preser-*

vare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. ».

---

## 2.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, capoverso « 1-sexies », dopo le parole: « nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. » sono aggiunte le seguenti: « Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni. ».*

---

## 2.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

## 2.16

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. ».

---

**2.17**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto – *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società. ».*

---

**2.18**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è desinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale. ».

---

**2.19**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli

impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. ».

---

## 2.20

SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. ».

---

## 2.21

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente. ».

---

**2.22**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria “*WHO global air quality guidelines*” dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021. ».

---

**2.23**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-*bis*. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-*ter*, lettera a), del presente articolo.

2-*ter*. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

“*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIAS,” ».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario ».*

---

## 2.24

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 2-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale. ».

---

## 2.25

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria “*WHO global air quality guidelines*” dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di qualità dell'aria ».*

---

**2.26**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa. ».

---

**2.27**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate

dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. ».

---

## 2.28

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-*bis*. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere. ».

---

## 2.0.1000/1

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-*bis* », comma 1, sostituire le parole: « Alle piccole e medie imprese » con le seguenti: « Alle micro, piccole e medie imprese ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « liquidità delle » inserire la seguente: « micro, ».*

---

## 2.0.1000/2

FREGOLENT

*All'emendamento 2.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « Articolo 2-*bis* », al comma 1, alinea, dopo le parole: « 17 giugno 2024, » inserire le seguenti: « nonché alle imprese*

“Mid Cap” secondo la definizione fornita dall’articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla SIMEST, »;

b) *al capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, sostituire la parola: « due » con la parola: « cinque » e sostituire le parole da: « oltre il 50 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: « almeno il 10 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1 ovvero vantare crediti per fatture scadute, nei confronti del medesimo committente »;*

c) *al capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, sostituire le parole: « dalle imprese » con le seguenti: « da tutte le imprese aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale » e, dopo le parole: « prestazioni di beni » inserire le seguenti: « , rifiuti », nonché, in fine, aggiungere le seguenti parole: « , nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2014 »;*

d) *al capoverso « Articolo 2-quater », al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa »;*

e) *al capoverso « Articolo 2-quater », dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all’acquisto pro-soluto dei crediti di cui al comma 1 garantiti da SACE al 90 per cento. »;*

f) *al capoverso « Articolo 2-quinquies », al comma 1, sostituire le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane » con le seguenti: « fino alla ripresa dell’attività lavorativa, almeno fino al 31 dicembre 2024 »;*

g) *al capoverso « Articolo 2-quinquies », al comma 2, primo periodo, sostituire la parola « monocommittenza » con le seguenti: « committenza o subcommittenza »;*

h) *al capoverso « Articolo 2-quinquies », al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni dall’impresa destinataria delle commesse nei*



confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato il 10 per cento del fatturato medio complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse »;

*i) al capoverso « Articolo 2-quinquies », al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « qualora non si registri una totale assenza di commesse ».*

---

### **2.0.1000/3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 17 giugno 2014, » inserire le seguenti: « nonché alle imprese definite MidCap secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero »;*

*b) al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: « Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro. ».*

---

### **2.0.1000/4**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 17 giugno 2014, » aggiungere le seguenti: « nonché alle imprese definite “MidCap” secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero; ».*

---

### **2.0.1000/5**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 1, dopo le parole: « 17 giugno 2014, » inserire le seguenti: « nonché alle*

imprese, diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, ».

---

**2.0.1000/6**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; »;

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80 per cento nel caso di riassicurazione. ».

---

**2.0.1000/7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, sostituire le parole da: « aver prodotto » fino a: « 50 per cento del fatturato » con le seguenti: « vantare crediti non riscossi, a seguito di emissione di fattura, maturati nel corso degli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, ».*

---

**2.0.1000/8**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, sostituire le parole da: « negli ultimi due esercizi » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del*

fatturato complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1, o, in alternativa, devono vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro ».

---

**2.0.1000/9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento » con le seguenti: « nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento ».*

---

**2.0.1000/10**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, sostituire le parole: « negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento » con le seguenti: « nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento ».*

---

**2.0.1000/11**

FREGOLENT

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: « negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento » con le seguenti: « nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento ».*

---

**2.0.1000/12**

DURNWALDER

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: « negli ultimi due esercizi prece-*

denti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento » *con le seguenti*: « nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento ».

---

### **2.0.1000/13**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, nel primo periodo:*

a) *sostituire la parola « due » con la seguente: « cinque »;*

b) *sostituire le parole: « oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. » con le seguenti: « almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti per fatture scadute il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro. ».*

---

### **2.0.1000/14**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, sopprimere le parole: « oltre il 50 per cento ».*

---

### **2.0.1000/15**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma 2, sostituire le parole: « oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti » con le seguenti: « fatturato, non riscosso entro i termini concordati, ».*

---

**2.0.1000/16**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, MISIANI,  
BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2,  
sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 15 per cento ».*

---

**2.0.1000/17**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, MISIANI,  
BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2,  
sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 20 per cento ».*

---

**2.0.1000/18**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », al comma  
2, primo periodo, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti:  
« 25 per cento ».*

---

**2.0.1000/19**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, MISIANI,  
BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2,  
sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 25 per cento ».*

---

**2.0.1000/20**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2,  
sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 40 per cento ».*

---

**2.0.1000/21**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-ter », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « è riconosciuto alle » inserire le seguenti: « micro, ».*

---

**2.0.1000/22**

PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso « Articolo 2-quater » con il seguente:*

**« Art. 2-quater.**

*(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)*

1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..

2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:

a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;

b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati. »

---

## **2.0.1000/23**

GELMINI

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso « Articolo 2-quater » con il seguente:*

### **« Art. 2-quater.**

*(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)*

1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..

2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:

a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;

b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati. ».

---

**2.0.1000/24**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: « I crediti vantati dalle imprese » con le seguenti: « I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale »;*

*al comma 1, sostituire le parole da: « beni e servizi » fino alla fine del comma con le seguenti: « beni, rifiuti e servizi, anche di auto-trasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. »;*

*dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*« 2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.*

*2-ter. Con separato provvedimento del Ministero competente, saranno individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui al comma 1. ».*

**2.0.1000/25**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1:*

*a) sostituire le parole: « I crediti vantati dalle imprese » con le seguenti: « I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale; »;*

*b) dopo le parole: « a prestazioni di beni, » aggiungere la seguente: « rifiuti »;*



c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 marzo 2014. »*

---

### **2.0.1000/26**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All’emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « I crediti vantati dalle » inserire le seguenti: « micro, piccole e medie » e sostituire le parole: « possono essere soddisfatte » con le seguenti: « sono soddisfatte »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l’intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell’ammontare del credito originario. »*

---

### **2.0.1000/27**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All’emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, sostituire le parole: « dalle imprese », con le seguenti: « da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e*

che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale,»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 marzo 2014 ».

---

**2.0.1000/28**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », comma 1, sostituire la parola: « possono » con la seguente: « devono ».*

---

**2.0.1000/29**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », comma 1, sostituire la parola « possono » con la seguente: « devono ».*

---

**2.0.1000/30**

DURNWALDER

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, sostituire la parola: « possono » con la seguente: « devono ».*

---

**2.0.1000/31**

FREGOLENT

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, sostituire la parola « possono » con la seguente: « devono ».*

---

**2.0.1000/32**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », comma 1, dopo le parole: « ove riferiti a prestazioni » inserire le seguenti: « anche non continuative ».*

---

**2.0.1000/33**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, dopo le parole: « ove riferiti a prestazioni », inserire le seguenti: « anche non continuative ».*

---

**2.0.1000/34**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad ordini diretti per la fornitura di beni e servizi che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ».*

---

**2.0.1000/35**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito. ».*

---

**2.0.1000/36**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Le Regioni e le province autonome, in via sussidiaria rispetto alle misure statali finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e aziendale delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ovvero gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati a decorrere dall'anno 2020, nonché le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per acquisire i crediti vantati dalle imprese nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, limitatamente ai crediti anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

2-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dello svincolo e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater. I crediti acquisiti con le risorse di cui al comma 2-bis sono garantiti dallo Stato per l'intero importo del valore nominale. Al recupero delle somme corrisposte alle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale provvede lo Stato, con contestuale restituzione agli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2-bis e corrispondente riduzione della garanzia di cui al precedente periodo. ».

**2.0.1000/37**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice

della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui al comma 1. ».

---

### **2.0.1000/38**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quater », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024. »

---

### **2.0.1000/39**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 1, sostituire le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane. » con le seguenti: « per un periodo di sei mesi, al fine di avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabili-*

menti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. »

---

**2.0.1000/40**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 1, sostituire le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane », con le seguenti: « per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis ».*

---

**2.0.1000/41**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 1, sostituire le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane » con le seguenti: « per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis ».*

---

**2.0.1000/42**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 1, sostituire le parole: « per un periodo non superiore a sei settimane » con le seguenti: « per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività ».*

---

**2.0.1000/43**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « non superiore a sei settimane » con le seguenti: « in deroga per un arco temporale utile ad av-*

vantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;

b) *al comma 2, sostituire la parola « monocommittenza » con le parole: « committenza o sub committenza », e sostituire le parole da: « , la somma dei corrispettivi » fino alla fine del comma con le seguenti: « e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori » con le seguenti: « . In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. »;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: « 10 milioni di euro » con le seguenti: « 80 milioni di euro »;*

e) *al comma 11, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 80 milioni ».*

---

#### **2.0.1000/44**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « non superiore a sei settimane » con le seguenti: « non superiore a dodici mesi »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « il 70 per cento » con le seguenti: « il 40 per cento »;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 87 milioni di euro »;*

d) *al comma 11, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 87 milioni di euro ».*

---

#### **2.0.1000/45**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nel-

l'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto. ».

---

### **2.0.1000/46**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « monocommittenza » con le seguenti: « committenza o sub committenza »;*

b) *al secondo periodo:*

1) *dopo le parole: « dell'impresa committente » aggiungere le parole: « e sub committente, »;*

2) *sostituire le parole: « dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. » con le seguenti « negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. ».*

---

### **2.0.1000/47**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « esercitato dall'impresa committente », inserire le seguenti: « o in subappalto »;*

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole: « costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale », con le seguenti: « a favore »;*



2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto ».

---

**2.0.1000/48**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, dopo le parole: « esercitato dall'impresa committente » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze. ».*

---

**2.0.1000/49**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, dopo le parole: « esercitato dall'impresa committente » sono aggiunte le seguenti: « o in subappalto ».*

---

**2.0.1000/50**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto. ».*

---

**2.0.1000/51**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA,  
BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, sostituire le parole: « 70 per cento » con le seguenti: « 15 per cento ».*

---

**2.0.1000/52**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA,  
BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, sostituire le parole: « 70 per cento » con le seguenti: « 25 per cento. ».*

---

**2.0.1000/53**

FREGOLENT

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 2, sostituire la parola « 70 » con la seguente: « 40 ».*

---

**2.0.1000/54**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 3:*

a) *sopprimere le seguenti parole: « anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. ».*

---

**2.0.1000/55**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. ».

---

**2.0.1000/56**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 4, sostituire le parole: « di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 » con le seguenti: « di cui agli articoli 15 e 25 ».*

---

**2.0.1000/57**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « 14, 15, 24 e 25 », con le seguenti: « 15 e 25 ».*

---

**2.0.1000/58**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 4, sostituire le parole: « 14, 15, 24 e 25 » con le seguenti: « 15 e 25 ».*

---

**2.0.1000/59**

MARTELLA

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

« 6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**2.0.1000/60**

DAMIANI, PAROLI, ROSSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 80 milioni ».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Articolo 2-quinquies », al comma 11, primo periodo, sostituire le parole « 10 milioni » con le seguenti: « 80 milioni ».*

---

**2.0.1000/61**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Articolo 2-quinquies », dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

« 11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il

medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

## **2.0.1000/62**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 2-quinquies », inserire, in fine, il seguente:*

### **« Art. 2-sexies.**

*(Accordo di programma)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa. ».

---

## 2.0.1000/63

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 2-quinquies », inserire, in fine, il seguente:*

**« Art. 2-sexies.**

*(Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021. ».

---

## 2.0.1

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione

dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 2.0.2

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 2.0.3

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al decreto del Ministro dell'am-



biente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**2.0.4**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.**

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22. ».

---

**2.0.5**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.**

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti. ».

---

**2.0.6**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.**

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo. ».

---

### 2.0.7

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.". ».

---

### 2.0.8

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

**2.0.9**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)*

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**2.0.10**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Istituzione del “Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria”)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato “Fondo a sostegno delle im-

prese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

## 2.0.11

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli im-

pianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

---

### 2.0.12

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)*

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 2.0.13

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato. ».

---

## **2.0.14**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti in favore del territorio di Taranto)*

1. Al fine ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale, all'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona," è inserita la seguente: "Taranto,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La regione Puglia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. ».

---

## **2.0.15**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)*

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle pa-

tologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

## 2.0.16

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)*

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---



**2.0.17**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)*

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

**Art. 3.****3.1**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « piani di riorganizzazione aziendale » con le seguenti: « programmi di riorganizzazione aziendale ».***3.2**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « prosecuzione aziendale » con le seguenti: « prosecuzione dell'esercizio d'impresa ».*

**3.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole:* « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » *inserire le seguenti:* « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, ».

---

**3.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole:* « al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. » *sono aggiunte le seguenti:* « Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ».

---

**3.5**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243. ».

---

**3.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “nel limite di spesa di 19 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di spesa di 25 milioni di euro”;

b) al secondo periodo, le parole: “pari a 19 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni di euro”.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 3.7

Russo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”. ».

*Conseguentemente, al comma 2, del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: « valutati in 993.000 euro per l’anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».*

### 3.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà

di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. ».

---

### 3.9

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presidi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza ed alla tutela ambientale. ».

---

### 3.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 2, dopo le parole: « sicurezza nei luoghi di lavoro » aggiungere le seguenti: « previa consultazione sindacale ».*

---

### 3.11

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 2, sostituire le parole: « i lavoratori addetti alla manutenzione », con le seguenti: « i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione ».*

---

**3.12**

NAVE, TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, sostituire le parole:* « lavoratori addetti alla manutenzione » *con le seguenti:* « lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione ».

---

**3.13**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 2, sostituire le parole:* « i lavoratori addetti alla manutenzione » *con le seguenti:* « i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione ».

---

**3.14**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 2, dopo le parole:* « possono essere interessati » *aggiungere le seguenti:* « nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

---

**3.15**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Al comma 2, dopo le parole:* « impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza » *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero in specifici programmi formativi ».

---

**3.16**

TURCO, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico

di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato “Fondo a tutela dei lavoratori dell’indotto ILVA”, con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

### 3.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)*

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il

Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 3.0.2

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)*

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**Art. 4.****4.1**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « n. 270 » inserire le seguenti: « sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:*

*“b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell’Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a:*

*1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;*

*2) restituzione dell’eventuale importo della garanzia di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all’adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.”;*

*b) ».*

---

**4.2**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, capoverso 74-bis, comma 7, sostituire le parole: « la chiusura del conto » con le seguenti: « di chiudere il conto ».*

---

**4.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*« 8-bis. All’articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-bis, le parole: “Possono essere nominati solo esperti che non*



risultino già membri di un comitato.” sono sostituite dalle seguenti: “Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati.”. ».

---

#### 4.0.1

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

*(Misure in materia di amministrazione straordinaria)*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal primo comma, fermo restando il requisito di cui alla lettera *b*), possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56, del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.”;

b) all'articolo 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.”;

c) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale. La richiesta

di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72.”;

d) all’articolo 74, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“*b-bis*. Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche di cui all’articolo 40, comma 1-*bis*, di cui è data comunicazione anche al Tribunale.”.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ».

#### 4.0.2

PAROLI, ROSSO

*Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:*

**« Art. 4-*bis*.**

1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all’articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e *c-bis*) sono sostituite dalle seguenti:

“c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

*c-bis*) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.”.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di

validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1. ».

---

#### 4.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1, è riconosciuta, per il 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza, o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o in subappalto, nonché le aziende che lavorino per quelle direttamente coinvolte in appalto o subappalti, o della singola unità produttiva locale o del singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 25 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità

di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, nonché le attività di monitoraggio.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

#### 4.0.4

NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

*“Art. 6-bis.*

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempite, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze." ».

#### **4.0.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Istituzione di un Tavolo permanente per il sostegno alle imprese dell'indotto e dell'autotrasporto)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Tavolo istituzionale per-

manente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di confronto tra la *governance* aziendale d'impresa che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i commissari, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'indotto e dell'auto-transporto a livello nazionale finalizzato a garantire una gestione trasparente e corretta dei rapporti commerciali con le micro e piccole imprese fornitrici dei servizi da parte delle imprese committenti, a partire dal superamento dell'attuale meccanismo di aste al massimo ribasso per l'assegnazione dei lavori, nonché ad assicurare la regolarità del mercato, la sicurezza stradale e sociale e l'utilizzazione, per il segmento dei trasporti, di un modello contrattuale che tenga in considerazione i valori indicativi di riferimento dei costi d'esercizio dell'impresa di trasporto merci conto terzi per la determinazione dei corrispettivi, così come pubblicati con le relative tabelle sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e aggiornati trimestralmente dalla stesso Ministero. ».

#### 4.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli". ».

#### 4.0.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizione transitoria)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto



sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. ».

#### 4.0.8

FAZZONE

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

1. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti:

“527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;



f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione 'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico' è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione 'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente' (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.".

2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h) del previgente testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma 2. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

---

#### 4.0.9

GASPARRI, PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi meteorologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore viticolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine – non inferiore a 30 giorni – per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data. ».

---

**Coord. 1**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:**all'articolo 1:**al comma 1, capoverso:**al primo periodo, dopo le parole: « requisiti di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;**al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo » e dopo le parole: « disciplinati dallo stesso » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;**al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto »;**all'articolo 2:**al comma 1, capoverso 1-sexies, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 222 del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al »;**all'articolo 3:**al comma 1, le parole: « ai sensi al decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del decreto-legge 23 dicembre »;*

*al comma 2, dopo le parole: « connesse alla sicurezza » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « afferenti la » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alla »;*

*all'articolo 4:*

*al comma 1, alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Nel decreto legislativo ».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 10,10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, DELLA FONDAZIONE GIMBE, DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE – CONFCOOPERATIVE SANITÀ, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA (SIGG), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERRITORIALI (ANASTE) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE)*

**Plenaria**

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(915) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) *ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) *MARTI e altri. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) *FAZZONE e altri. – Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con raccomandazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Il relatore RUSSO (*FdI*) presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) suggerisce di valutare una formulazione maggiormente flessibile con riguardo alla questione della prospettiva dell'esclusività dei licei con curvatura biomedica quale canale per l'accesso alle facoltà biomediche.

Il relatore RUSSO (*FdI*) manifesta la propria disponibilità al riguardo.

La senatrice PIRRO (*M5S*), in riferimento all'opzione di individuare nei licei a curvatura biomedica un percorso necessario per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, esprime la contrarietà del proprio Gruppo. In tal modo il legislatore vincolerebbe infatti le prospettive di studio e professionali dei giovani a scelte compiute in età eccessivamente precoce.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) apprezza l'orientamento volto alla riforma delle attuali modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, a favore di una maggiore valorizzazione del merito. Lo schema di parere presentato risente tuttavia di una generale tendenza all'incanalamento in percorsi di formazione predeterminati a partire da età particolarmente basse. Tale approccio comporta l'esito di una diversificazione eccessiva delle opportunità.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) fa presente che è all'esame della Commissione di merito una proposta di delega legislativa, per cui è lecito che il Parlamento lasci al Governo la definizione degli aspetti maggiormente tecnici. Ricorda quindi che la curvatura biomedica costituisce una componente accessoria dei percorsi di studio liceali, tuttora in corso di sperimentazione. Il suo apporto ai fini della selezione all'ingresso nell'uni-

versità è da valutare nell'ambito del complesso delle possibilità di accesso ai diversi corsi di laurea dell'area biomedica. La curvatura biomedica può comunque costituire una valida base ai fini della selezione, in virtù della sua durata nel contesto degli studi nella scuola secondaria.

Nel rammentare il suo ruolo di relatore presso una Commissione di merito, fa presente la rilevanza del parere della 10<sup>a</sup> Commissione, nonché degli obiettivi consistenti nell'individuazione di modalità di selezione appropriate e del mantenimento del numero programmato, pur in assenza del numero chiuso per il primo anno dei corsi di laurea dell'area biomedica.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riterrebbe opportuna la soppressione del penultimo capoverso dello schema di parere.

A giudizio della senatrice PIRRO (*M5S*) il carattere sperimentale della curvatura biomedica ne inficia la validità in quanto strumento idoneo alla selezione degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia. Inoltre, la natura di offerta formativa aggiuntiva costituisce la premessa per la diffusione di corsi a pagamento, con l'esito di riproporre, in misura aggravata, il problema della selezione in base alle disponibilità economiche delle famiglie, che già costituisce uno dei difetti del sistema basato sul ricorso al *tolc*.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*), valutata favorevolmente la prospettiva del superamento del *test* di ingresso, in relazione allo schema di parere suggerisce di prevedere un riferimento alle valutazioni conseguite nel primo anno di corso di laurea, anziché nel solo primo semestre.

La previsione di un secondo canale, costituito dai licei con curvatura biomedica, oltretutto ancora in via di sperimentazione, può inoltre dare luogo a gravi disparità, in conseguenza delle difformità nell'attivazione di tali percorsi nel territorio nazionale.

Auspica infine che venga individuata una soluzione ampiamente condivisa, in considerazione dell'unanimità del consenso già riscontrata nei confronti del superamento della selezione mediante *tolc*.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) suggerisce una riflessione in merito alla più ampia partecipazione delle diverse forze politiche, specie di opposizione, nel comitato ristretto costituito presso la Commissione di merito, con la finalità di rafforzare la posizione espressa con il parere.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) propone quindi, come già suggerito dalla senatrice Furlan, di sostituire il riferimento agli esami del primo semestre con la menzione degli esami del primo anno. Suggerisce inoltre la soppressione della seconda parte del penultimo capoverso dello schema di parere.

La senatrice PIRRO (*M5S*) propone di sostituire la parola « intensificato », riferita al percorso sperimentale dei licei con curvatura biomedica, con « istituzionalizzato ».

Il relatore RUSSO (*FdI*) accoglie le proposte formulate, modificando di conseguenza lo schema di parere.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è posto in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 2**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Con riferimento alle proposte di modifica dello schema di documento conclusivo presentate e illustrate nella precedente seduta dalla senatrice Pirro, il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) dichiara di accogliere quelle relative ai punti 5) e 6). Manifesta quindi perplessità sulla formulazione del punto 8) proposto, richiamando la piena legittimità degli interventi attuati per mezzo del partenariato pubblico/privato, ma anche della valenza del ricorso primario ai fondi pubblici nell'edilizia sanitaria.

Il senatore ZULLO (*FdI*) sollecita una riflessione obiettiva sulla questione, da affrontare in assenza di chiusure pregiudiziali nei confronti del privato.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) ritiene di accogliere il punto 8) proposto con una formulazione differente, contenente l'auspicio che sia privilegiato, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da istituzioni pubbliche.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ringrazia il Presidente relatore e la Commissione per l'apertura al confronto, rimarcando l'importanza delle modifiche al testo originario proposte. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di documento conclusivo, così come modificato (pubblicato in allegato), è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.



*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990 (disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare) e dell'esame dell'Atto del Governo n. 121 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione;

nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari;

il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (*test a crocette*), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo anno, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche;

il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e istituzionalizzato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina;

le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi,

nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero della salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione;

nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari;

il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (*test a crocette*), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo semestre, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche;

il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e intensificato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina;

le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi, fino a far sì che il secondo canale giunga a costituire l'unica modalità di accesso alle facoltà biomediche,

nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6 DEL PNRR APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
(DOC. XVII, n. 2)**

### **1. Premessa**

L'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha previsto l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Si tratta di un programma di spesa per investimenti in ambito sanitario (di seguito, « Programma ») in piedi da oltre 30 anni e che nel tempo è stato finanziato più volte con risorse a carico del bilancio statale, per un totale di circa 34 miliardi di euro.

Negli anni sono state apportate diverse modifiche all'impianto normativo originario dell'articolo 20, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, come, ad esempio, l'introduzione di termini specifici per loro attuazione, pena la revoca del finanziamento.

Nel corso del tempo, la Corte dei conti ha più volte posto l'attenzione sulle criticità connesse all'attuazione del Programma, quali la scarsa sollecitudine nella sottoscrizione degli accordi di programma, i ritardi nelle procedure istruttorie e i rallentamenti in fase di esecuzione delle opere, che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziato in un ambito senz'altro strategico quale il Servizio sanitario nazionale <sup>(1)</sup>.

In particolare, la Corte ha rilevato – sia con indagini specifiche sia con analisi ed utili segnalazioni nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica – come non tutte le regioni abbiano portato avanti in maniera adeguata la programmazione degli interventi.

L'indagine conoscitiva ha inteso dunque anzitutto ricostruire in termini puntuali il concreto funzionamento della normativa vigente ed esaminare i singoli aspetti applicativi, attraverso i contributi offerti dai sog-

---

<sup>(1)</sup> Osservazioni rese nella Relazione di cui alla Deliberazione della Corte dei conti del 9 marzo 2018, n. 4/2018/G. Si veda, inoltre, da ultimo, anche il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo.

getti istituzionali coinvolti, allo scopo di prospettare le possibili modifiche, funzionali al superamento delle numerose criticità e dei limiti riscontrati in relazione alla definizione e allo stato di attuazione degli accordi di programma di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 e successive modificazioni.

### **1.1. Le procedure per gli interventi in edilizia sanitaria.**

L'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988 autorizza un programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, ponendo a carico delle Regioni la quota restante.

L'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che il Ministro della salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20, « *acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie* ».

Le regioni, quindi, utilizzano le risorse a loro assegnate ai sensi dell'articolo 20 attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma (di seguito anche « AdP »), secondo quanto previsto al predetto articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esse possono presentare una proposta progettuale complessiva o individuare delle proposte parziali (cosiddetti « stralci attuativi »).

Le procedure per la sottoscrizione e l'attivazione degli AdP sono disciplinate dall'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la « Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità », ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti, che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla regione: il protocollo d'intesa; il documento programmatico; l'articolato contrattuale; le schede tecniche relative ai singoli interventi.

Il protocollo d'intesa definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo di programma e viene sottoscritto dal Ministro della salute, dal Presidente della regione e/o suo delegato, o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Il documento programmatico illustra, invece, la programmazione dei soggetti interessati e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti in cui si colloca l'Accordo di programma. Per la formulazione del documento programmatico il Ministero della salute ha predisposto, d'intesa con le regioni e province autonome, una guida metodologica (MeXa), per rendere omogenee le informazioni e l'approccio programmatico illustrato dalle regioni.

Da un punto di vista procedimentale, il Programma di edilizia sanitaria si articola, pertanto, in diverse fasi:

1) programmazione regionale: la regione, svolta la dovuta ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie, approva con delibera del Consiglio o della Giunta regionale l'elenco degli interventi programmati da inserire nell'accordo di programma, poi trasmesso al Ministero della salute per la relativa istruttoria;

2) predisposizione tecnica dell'Accordo di programma: in questa fase si realizza una programmazione concordata fra il Ministero della salute e la regione interessata per l'individuazione degli interventi di supporto delle politiche sanitarie del Paese e per l'integrazione delle aree di assistenza (ospedale e territorio). In tale ambito viene definito anche il quadro economico dell'accordo, in funzione dei progetti da realizzare puntualmente indicati. Lo schema di accordo è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

3) intesa sull'AdP in Conferenza Stato-Regioni;

4) sottoscrizione dell'AdP da parte di Ministero della salute, MEF e singola regione interessata: l'Accordo elenca tutti gli interventi da realizzare e il relativo quadro economico e finanziario. Una quota non inferiore al 5 per cento del finanziamento è a carico della regione interessata, mentre lo Stato finanzia la restante parte;

5) adozione dei decreti del Ministero della salute di ammissione al finanziamento degli interventi in cui l'Accordo si articola e per i quali sia intervenuta la progettazione esecutiva. A seguito dell'ammissione a finanziamento le regioni/stazioni appaltanti avviano le gare d'appalto e realizzano le opere <sup>(2)</sup>;

6) trasferimento progressivo del finanziamento del MEF-RGS alle regioni/agli altri enti per SAL (possibile anche acconti ai sensi del codice appalti).

---

<sup>(2)</sup> Lo strumento del decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della salute (previa autorizzazione da parte del MEF circa la disponibilità degli stanziamenti di bilancio) è altresì utilizzato per l'ammissione al finanziamento degli interventi che realizzano gli enti diversi dalle regioni che accedono alle risorse in oggetto.


Allo scopo di sbloccare risorse legate ad accordi fermi e di metterle a disposizione di investimenti più prontamente realizzabili, l'articolo 1, commi 310-312, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la risoluzione degli Accordi limitatamente a quella parte di interventi che non viene attivata entro determinati termini, ed ha disposto che le revoche operate, a seguito di periodiche ricognizioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, liberino risorse di bilancio da utilizzarsi per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma. Resta sempre comunque impregiudicato lo spazio programmatico delle singole regioni. Numerosi decreti, in attuazione della richiamata disciplina, hanno revocato parti di accordi e rimesso a disposizione le correlate risorse finanziarie.

Una volta sottoscritto l'accordo, regioni e province autonome dispongono di un arco temporale di trenta mesi per presentare un progetto con il quale richiedere al Ministero della salute l'ammissione a finanziamento degli interventi e di diciotto mesi dall'ammissione al finanziamento (salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute) per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Ad avvenuta autorizzazione le risorse statali possono essere erogate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori.

I diagrammi di flusso riportati di seguito <sup>(3)</sup> evidenziano la procedura precedentemente descritta.

---

<sup>(3)</sup> Fonte: AGENAS, memoria depositata nel corso dell'audizione del 4 maggio 2023.

**Tabella 1: Programmazione regionale**



**Tabella 2: Attivazione degli accordi di programma**





Tabella 3: Richiesta di ammissione al finanziamento



In considerazione di quanto osservato dalla Corte dei conti, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, ha previsto che il Ministero della salute sia tenuto a presentare al Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

A seguito delle osservazioni della Corte dei conti e dell'informativa del Ministro della salute del 14 aprile 2022, resa in merito allo stato di avanzamento del Programma, il CIPESS ha istituito il Tavolo tecnico interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, riqualificazione ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il Tavolo, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DiPE, è composto da Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze, AGENAS, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento per la trasformazione digitale, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e da Cassa depositi e prestiti ed ha dato avvio alle attività il 22 giugno 2022. Il CIPESS ha quindi affidato al Tavolo l'obiettivo di effettuare un'analisi delle criticità riscontrate dalle regioni che impediscono il pieno utilizzo delle risorse stanziato, nonché la realizzazione tempestiva

degli investimenti, anche al fine di proporre possibili soluzioni per rendere più efficace il programma di spesa.

Nel 2022, il CIPESS, mediante il Tavolo interistituzionale citato ha audito le singole regioni per acquisire informazioni in merito alle criticità di sistema (al di là dei rallentamenti legati all'emergenza Covid), svolgendo un approfondito e proficuo confronto con le regioni.

## **1.2. Il programma di interventi in edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 e successivi rifinanziamenti**

Il programma pluriennale *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, articolato in più fasi, ha autorizzato un investimento che, con diversi atti normativi, è stato elevato a complessivi 34,1 miliardi di euro <sup>(4)</sup>, suddivisi per linee di finanziamento e destinati a essere utilizzati mediante accordi di programma tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome.

La prima fase di attuazione del Programma, attuata mediante l'accensione di mutui con oneri a carico del Ministero del Tesoro, si è conclusa nel 1996. A partire dal 1998, è stata avviata una seconda fase di investimenti, prevedendo altri programmi specifici su aspetti ritenuti particolarmente significativi per il raggiungimento dei medesimi obiettivi posti dal citato articolo 20, che costituisce la norma fondamentale in materia.

Alla data del 31 dicembre 2022, sono stati sottoscritti 91 AdP per 24,3 miliardi di euro, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 13,8 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di euro ammessi a finanziamento (per 2.622 interventi complessivi), pari a circa l'83,18 per cento delle risorse impegnate in accordi di programma sottoscritti <sup>(5)</sup>.

Le risorse assegnate alle regioni al 31 dicembre 2022 e disponibili per la sottoscrizione di Adp ammontano a circa 10,9 miliardi di euro. Più nel dettaglio, osservando solo le regioni, sulla base delle richieste di pagamento pervenute, la RGS ha complessivamente trasferito 10,9 miliardi di euro (di cui circa 9 relativi all'attuazione degli Accordi di programma e la restante parte relativa alle ulteriori finalizzazioni previste dalle norme), come riportato nella tabella che segue:

---

<sup>(4)</sup> L'investimento complessivo iniziale pari a lire 30.000 miliardi di lire è stato elevato dall'art. 83, co. 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 a lire 34.000 miliardi di lire, dall'art. 1, co. 796, lett. n), l. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2006 a 23 miliardi di euro, dall'art. 2, co. 69, l. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a 24 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 555, l. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 28 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 81, l. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 30 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 442, l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 a 32 miliardi di euro, e, successivamente, dall'art. 1, co. 263, l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a 34 miliardi di euro. Fonte dei dati « Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica » della Corte dei conti.

<sup>(5)</sup> Fonte dei dati « Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019 » (nota Ministero della Salute prot.GAB n. 5576-p del 30/03/2023).

Regione Piemonte	724.466.108,77	Regione Marche	370.883.371,35
Regione Autonoma Val D'Aosta	48.653.410,72	Regione Lazio	718.933.840,11
Regione Lombardia	1.994.243.556,08	Regione Abruzzo	176.081.313,18
Provincia autonoma di Bolzano	79.960.868,20	Regione Molise	34.879.047,63
Provincia autonoma di Trento	129.416.161,17	Regione Campania	378.698.871,39
Regione Veneto	1.110.414.429,14	Regione Puglia	562.606.861,24
Regione Friuli Venezia Giulia	191.608.858,71	Regione Basilicata	172.001.451,49
Regione Liguria	395.364.860,57	Regione Calabria	197.207.252,86
Regione Emilia Romagna	1.138.013.561,78	Regione Sicilia	1.016.622.795,42
Regione Toscana	978.668.081,61	Regione Sardegna	259.089.007,26
Regione Umbria	195.286.553,46	<b>TOTALE</b>	<b>10.873.100.262,14</b>

Come evidenziato nel corso delle rispettive audizioni dai rappresentanti della Corte dei conti <sup>(6)</sup> e del Ministero della salute <sup>(7)</sup>, gli elementi quantitativi raccolti evidenziano che:

– l'impiego dei fondi in questione richiede tempi molto lunghi, che comportano pesanti ritardi nella realizzazione degli investimenti pubblici in edilizia sanitaria;

– la capacità di spesa delle regioni appare gravemente inficiata (risultano sottoscritti accordi per soli 13 miliardi di euro, pari al 56,6 per cento delle risorse stanziare per la sottoscrizione degli accordi) <sup>(8)</sup>.

In particolare, è eloquente il dato citato dai rappresentanti della stessa Corte dei conti, in base al quale, al 31 dicembre 2020, a fronte di 23,3 miliardi destinati alla sottoscrizione di accordi di programma, erano stati sottoscritti 86 accordi di programma, per un importo pari a 12,9 miliardi (ovvero poco più del 50 per cento delle risorse destinate).

Negli ultimi anni continua inoltre ad osservarsi un forte rallentamento nel funzionamento del Programma: dal 2020 al 2022 sono stati sottoscritti 6 accordi, portando a 91 il numero di quelli complessivamente sottoscritti dalle regioni, per un valore complessivo (al netto delle revocche) di 13,8 miliardi.

Le risorse ancora da utilizzare sono poco meno di 10,5 miliardi e rappresentano il 43 per cento delle somme attribuite al Programma. Un dato medio che, come evidenziato in audizione in Commissione dai rappresentanti della Corte dei conti nella seduta del 9 maggio 2023, nasconde diversità considerevoli tra regioni: sono ben 7 quelle che presentano risorse da utilizzare sopra la media, e 4, in particolare, hanno sottoscritto accordi per meno del 40 per cento delle somme disponibili. Il

<sup>(6)</sup> Seduta del 9 maggio 2023.

<sup>(7)</sup> Seduta del 15 marzo 2023.

<sup>(8)</sup> Fonte dei dati « Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019 » resa il 16/04/2022; ricognizione al 31/12/2021 sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

confronto tra lo stato del programma nel 2016 e quello degli anni più recenti conferma il rilievo delle somme non utilizzate: sono ben 10 le regioni che, pur avendo ottenuto il finanziamento per il complesso delle risorse degli accordi sottoscritti, non hanno portato avanti nuovi accordi.

## 2. I lavori della Commissione

L'indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione il 15 febbraio 2023. Ad essa sono state dedicate dieci sedute, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di:

- Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la spesa sociale (14 marzo 2023)
  - Ministero della salute (15 marzo 2023)
  - ANCE, OICE, SIAIS, CNI e CNAPPC (29 marzo 2023)
  - AIFM e SIRM (4 aprile 2023)
  - Conferenza delle Regioni (20 aprile 2023)
  - CONSIP (26 aprile 2023)
  - AGENAS (4 maggio 2023)
  - Cassa Depositi e Prestiti e Corte dei Conti (9 maggio 2023)
- nonché, infine, il Coordinatore del Tavolo tecnico interistituzionale per l'edilizia sanitaria (28 giugno 2023).

Durante le audizioni svolte in Commissione è stato fatto osservare da più parti un progressivo deterioramento della capacità delle singole regioni:

- di programmare gli investimenti e dunque giungere alla sottoscrizione degli AdP;
- di eseguire il procedimento tecnico-amministrativo conseguente alla sottoscrizione dell'AdP e diretto a pervenire al progetto esecutivo per ottenere il decreto di ammissione a finanziamento del singolo investimento;
- di gestire le gare, aggiudicare e realizzare le opere fino al relativo collaudo.

Si riportano di seguito le principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, le cui proposte di soluzione emerse nel corso delle audizioni saranno affrontate nel paragrafo successivo.

### 1) Carenze nella programmazione regionale dei fabbisogni e degli investimenti:

- in alcuni casi manca una programmazione di orizzonte pluriennale degli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

– discontinuità di indirizzo politico regionale: ripensamento/ri-valutazione di progetti già definiti;

– assenza/carenza di una regia regionale;

2) carenze/assenza di una progettazione adeguata, antecedente alla sottoscrizione dell'AdP. Il rappresentante del Ministero della salute ha segnalato che spesso le regioni presentano documentazione scarna, confusa e non coordinata, con conseguente allungamento dei tempi di interlocuzione antecedente alla sottoscrizione dell'AdP;

3) ritardi nello svolgimento del programma, che si realizzano prevalentemente nei procedimenti di competenza regionale. Al riguardo, i rappresentanti del MEF-RGS in audizione hanno fatto rilevare che: « *se gli accordi di programma fossero sottoscritti quando la regione è tecnicamente e giuridicamente pronta a realizzare gli investimenti (quindi in presenza di progetti esecutivi e, in quanto tali, immediatamente appaltabili) l'istituto della revoca non avrebbe più ragione di esistere o comunque si ridurrebbe a rimedio di importanza residuale* ». Da ciò l'auspicio che la sottoscrizione degli AdP possa avvenire solo in presenza di progettazioni esecutive, allo scopo di evitare che, nei fatti, gli Adp si sostanzino in una « *valutazione del fabbisogno di investimenti (...) privi di un supporto progettuale utile alla fattiva realizzazione delle opere.* »;

4) lungaggini tra la fase della sottoscrizione dell'Adp e la progettazione esecutiva (appaltabile), che consente di ottenere il decreto di ammissione al finanziamento e l'avvio delle procedure di gara;

5) in alcuni casi, difficoltà di coordinamento fra la regione e i comuni per la localizzazione delle opere, con conseguente ritardo nell'adozione degli atti di competenza degli enti coinvolti;

6) la necessità di ricorrere nella fase esecutiva a numerose varianti, a causa di una cattiva progettazione;

7) inadeguatezze organizzative che coinvolgono tutte le fasi procedurali, dalla programmazione/progettazione fino all'esecuzione delle opere:

– insufficienza del personale tecnico in termini di consistenza numerica e in termini di competenza tecnica adeguata per redigere/verificare/gestire progetti e per la redazione dei bandi di gara/capitolati, etc e per lo svolgimento delle procedure di gara;

– scarso/assente coordinamento/monitoraggio regionale;

– scarsa/assente attenzione all'inclusione fra gli obiettivi dei direttori generali di obiettivi legati alla realizzazione degli investimenti;

8) generale contesto di incertezza normativa/giurisprudenziale;

9) interruzione dei procedimenti in varie fasi a causa di accessi agli atti/contenzioso;



10) difficoltà per alcune regioni a gestire linee di finanziamento diverse (nazionali, fondi europei, etc.) con procedimenti amministrativi sottostanti differenti;

11) la legislazione vigente non prevede l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene nel caso di squilibrio di bilancio sanitario regionale, ovvero in caso di accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza (MEF-RGS);

12) complessità degli atti richiesti per sottoscrivere l'AdP.

## 2.2. Sintesi delle proposte emerse

Le soluzioni alle principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva meritano una valutazione congiunta e un coordinamento con il Ministero della salute (che è comunque il responsabile della programmazione sanitaria nazionale), ma devono anche essere concordate con le regioni, che sono i soggetti deputati all'organizzazione e alla gestione del SSN che dovrebbero riorganizzare le aree tecniche dotandosi di adeguati strumenti di gestione operativa e manageriale degli investimenti.

Gli investimenti sanitari devono garantire il miglioramento e lo sviluppo del SSN mediante l'incremento e il costante mantenimento del patrimonio edilizio e delle attrezzature. A tal fine è necessario preliminarmente che ciascuna regione sia in condizione di svolgere e garantire:

– una valutazione dei fabbisogni territoriali (sulla base di dati informativi completi e affidabili) in un'ottica di equilibrata offerta sanitaria (integrazione fra l'offerta sanitaria ospedaliera e l'offerta sanitaria territoriale);

– l'identificazione e la graduazione delle priorità territoriali in un'ottica di breve e medio-lungo periodo; preliminari valutazioni urbanistiche e ambientali sulle alternative localizzative; definizione dei quadri finanziari;

– una stabilità programmatoria, rispetto ai fabbisogni e alle priorità.

È poi necessario perseguire a livello regionale:

– una forte e permanente regia e coordinamento regionale degli investimenti in tutte le fasi dalla programmazione, alla progettazione dei nuovi investimenti e degli interventi di mantenimento del patrimonio già esistente fino alle fasi esecutive, mediante un monitoraggio mirato delle azioni delle proprie aziende sanitarie;

– nell'ambito della regia regionale, un coordinamento permanente della dotazione organica delle aree tecniche, che deve essere adeguata (numericamente e professionalmente) al volume di nuovi investimenti e di manutenzione del patrimonio esistente;

– sempre in materia di rafforzamento del coordinamento e monitoraggio regionale, è necessario prevedere strumenti di efficace coordinamento fra la regione e i comuni di localizzazione delle opere;

– al fine di superare alcune difficoltà delle regioni a gestire linee di finanziamento diverse dovrà essere valutata con il MEF, la possibilità di armonizzare i procedimenti delle diverse fonti di finanziamento aventi ricadute sul tema dell'edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche attraverso una regia unitaria di supporto, auspicabilmente a livello centrale.

Da parte del livello centrale, occorre promuovere:

– la redazione e il progressivo aggiornamento di linee guida regionali che costituiscano uno standard d'azione tecnico-amministrativa per gli enti sanitari regionali, dalla fase di progettazione fino alle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori;

– come richiesto dalle regioni, uno snellimento degli atti (per esempio della metodologia di valutazione MexA). Seppur di competenza del Ministero della salute, è stata rappresentata da parte del MEF-RGS una disponibilità a snellire le fasi del procedimento che coinvolgono direttamente lo Stato, ferma restando comunque la necessità che il procedimento si concluda con atti giuridicamente validi (in altre parole, è da escludersi ogni tiraggio del finanziamento al di fuori di una preventiva programmazione tecnica e finanziaria fra lo Stato e le regioni);

– l'inclusione nell'AdP esclusivamente di investimenti in stadio avanzato di progettazione (progetto esecutivo, in subordine progetto definitivo);

– nell'ambito di una generale azione normativa diretta a stabilire comunque in capo alle regioni obblighi di adeguata strutturazione organizzativa, è stata sottolineata la necessità altresì di valutare un'azione di monitoraggio più incisiva da parte statale (verifica dell'effettiva strutturazione, dell'implementazione di procedimenti, linee guida, etc.) a cui eventualmente collegare anche azioni di correzione.

### **3. La realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR**

Nel corso dell'indagine conoscitiva ai vari soggetti auditi sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'eventualità che le criticità riscontrate nell'attuazione del Programma pluriennale *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 potessero compromettere la realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione della Missione 6 del PNRR, dal Ministero della salute ad AGENAS, così come il MEF-RGS, e anche la Corte dei conti, hanno fornito rassicurazioni in merito al fatto che le difficoltà che caratterizzano la gestione degli inter-



venti relativi al Programma pluriennale *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 non dovrebbero incidere sull'attuazione dei progetti inseriti nel PNRR.

In particolare, il MEF-RGS ha fatto prioritariamente presente che per l'attuazione del programma pluriennale *ex* articolo 20 della legge 67 del 1988 la legislazione vigente non prevede, come sopra riportato, l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene in altri ambiti (squilibrio di bilancio sanitario regionale, accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Nella fase preparatoria del PNRR – Missione 6 il Ministero della salute, anche avvalendosi delle proprie agenzie, ha effettuato un lungo lavoro con le regioni e p.a. volto a definire i fabbisogni, sia nell'ambito degli standard poi fissati dal decreto ministeriale n. 77 del 2022 sia con riferimento ai fabbisogni inerenti all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie e alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello sia in merito agli interventi per l'antisismica e il potenziamento dell'offerta ospedaliera di posti letto di TI, TSI (articolo 2, decreto-legge n. 34 del 2020). In tali termini, la fase di programmazione è intervenuta in anticipo rispetto alla fase di formalizzazione degli interventi.

Nell'ambito PNRR – Missione 6, poi, la cornice normativa, strumentale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, presenta una serie di strumenti e leve aggiuntivi.

Il decreto ministeriale 11 ottobre 2021 fissa le regole di iscrizione in bilancio delle risorse previste da parte degli enti del SSN che sono tenuti a conformarsi al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 3, comma 3).

Il decreto ministeriale 20 gennaio 2022 ripartisce le risorse per gli interventi a regia regionale prevedendo le regole di assegnazione e di revoca delle risorse (articolo 3).

Inoltre, in relazione all'implementazione dei nuovi standard di assistenza territoriale, circa gli eventuali maggiori oneri per la spesa del personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vigenti vincoli per la spesa di personale, e convenzionato, l'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha autorizzato una spesa crescente negli anni 2022-2025 per complessivi 1.160,8 milioni di euro, e una spesa a regime, a decorrere dall'anno 2026, di 1.015,3 milioni di euro.

È stato altresì evidenziato che lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi a regia regionale, ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge n. 77 del 2021, è il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011, convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni ed il cui modello è stato recepito con decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022, mentre, con decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022, sono stati approvati i CIS sottoscritti tra le singole regioni e PA.

Il CIS, in particolare, riporta il Piano Operativo (PO) recante il dettaglio degli interventi regionali previsti, i relativi piani di azione corredati dai corrispondenti costi e tempi di attuazione al fine di pervenire al completamento delle attività previste, assicurando il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* previsti in ambito PNRR.

A tal fine, il CIS prevede anche gli obblighi in capo ai soggetti attuatori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, tra i quali, ad esempio:

- il rispetto dei principi finanziari previsti dalla normativa vigente;
- il rispetto dei principi trasversali quali il DNSH e la percentuale di interventi per il Mezzogiorno;
- il rispetto del tempestivo avvio delle attività progettuali e degli interventi nonché l'individuazione delle soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi;
- la rendicontazione con cadenza almeno bimestrale dello stato di avanzamento delle attività e dei costi sostenuti;
- l'individuazione degli eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa.

Riguardo al monitoraggio degli interventi previsti, il medesimo CIS stabilisce, all'articolo 6, l'istituzione di uno specifico Tavolo Istituzionale presieduto dal Ministro della salute e composto dal Presidente della Regione/provincia autonoma e dal Ministro dell'economia e delle finanze (o loro delegati).

Partecipano a detto Tavolo, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Contratto (RUC), un rappresentante della Unità di Missione del Ministero della salute, il Direttore dell'Agenas nonché il Referente unico della Regione/Provincia autonoma.

Tale tavolo istituzionale ha il compito di:

- valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti;
- verificare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di attuazione del PO allegato al CIS;
- approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC, ed eventualmente modificare il PO, alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
- approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie;
- esaminare, gli eventuali ritardi e inadempienze rispetto alle tempistiche indicate nelle schede intervento fornendo idonea informativa, con propria delibera.

Sulla base della predetta informativa deliberata dal Tavolo Istituzionale, il Ministro della salute valuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'attuazione delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Sempre il CIS (art. 9) prevede che il Ministero della salute possa anche avvalersi del supporto tecnico operativo da parte dell'Agenas, della CDP e di Invitalia; le regioni (soggetti attuatori) possono avvalersi anche del supporto tecnico operativo dell'Agenas e di società a prevalente partecipazione pubblica.

Come osservato dal Direttore della Programmazione del Ministero della salute <sup>(9)</sup>, i progetti PNRR hanno dimensioni più ridotte di quelle che caratterizzano gli accordi di programma. I tempi di realizzazione sono quindi probabilmente più compatibili con l'orizzonte previsto. Con la predisposizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è stato necessario definire con tempestività un quadro programmatico complessivo e identificare i siti per la collocazione delle strutture. C'è da augurarsi che gli accertamenti sulla disponibilità dei suoli e gli accordi con gli enti coinvolti siano stati operati con attenzione, riducendo quindi i ritardi che possono essere ricondotti alla mancata concertazione. Inoltre, la scelta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo come strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi (la creazione delle Case della Comunità, le Centrali Operative territoriali e gli Ospedali di comunità) ha puntato ad ottenere un quadro organico degli obblighi che ciascuna regione assume per garantire il raggiungimento del risultato concordato. Un quadro in cui è ricompresa anche la misura relativa all'aggiornamento tecnologico e digitale del sistema ospedaliero, con l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. Un quadro organico che dovrebbe facilitare le realizzazioni.

Va poi considerato che per le principali linee di intervento (sia per gli Ospedali di comunità che per le Case della comunità, etc.) è stato reso disponibile il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di committenza, nell'ambito delle azioni di accelerazione degli investimenti messe in campo dal MEF. Invitalia ha predisposto tre Accordi quadro, articolati per lotti geografici e lotti prestazionali, aventi ad oggetto: servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori, lavori in appalto integrato e collaudo, dei quali hanno manifestato interesse ad avvalersi 17 regioni. Solo Abruzzo, Campania, Liguria e Veneto hanno scelto di avvalersi di Centrali di Committenza autonome. Una tale esperienza, che consente di potenziare il contributo atteso da soggetti esterni nella fase di predisposizione dei progetti, potrebbe rappresentare una esperienza importante anche per l'attivazione dei programmi *ex* articolo 20.

---

<sup>(9)</sup> Audizione del 15 marzo 2023.

È stato poi ricordato dal MEF-RGS come nei casi di edilizia sanitaria la disciplina recata dall'articolo 56 del menzionato decreto-legge n. 77 del 2021 ha previsto specifiche disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR. In particolare, si prevede per gli interventi PNRR di edilizia sanitaria, tra cui quelli di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR:

– il rilascio semplificato del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche;

– l'utilizzo dell'istituto del CIS per i programmi PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### **4. Conclusioni e ipotesi migliorative rappresentate in Commissione**

1. È emersa in Commissione la necessità, sostenuta da diversi soggetti auditi, di procedere alla semplificazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare, facendo riferimento alle procedure e alla revisione e semplificazione delle stesse: è emersa la necessità di aggiornare e semplificare la Metodologia *ex ante* (MexA), che definita nel 2008 potrebbe essere oggetto di semplificazioni anche sulla base delle successive disposizioni normative e regolamentarie emanate (es. decreto ministeriale n. 70 del 2015), nonché i contenuti dei modelli previsti (Modelli A, B e C) e le modalità di acquisizione delle informazioni nel sistema NSIS (uno schema di semplificazione era peraltro già previsto nella relazione della Corte dei conti concernente « L'attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario » di cui alla citata deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G). Si è invocata anche la necessità di rendere disponibili linee guida per standardizzare i processi base, come ad esempio la programmazione regionale di settore, nonché di individuare e divulgare le *best practices* che, definite da alcune regioni, potrebbero essere adottate anche da altre. Infine, sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa dei processi, è stata sottolineata la necessità di individuare un *iter* amministrativo semplificato per gli interventi non complessi e al sotto di una determinata soglia di spesa;

2. Con riferimento alla definizione del livello di progettazione previsto per l'inserimento degli interventi negli accordi di programma, sono giunte nel corso delle audizioni diverse proposte finalizzate ad individuare un livello di progettazione di grado più elevato di quello attualmente utilizzato ai sensi dell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la « Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi

di investimento in sanità », ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002, andando a recepire anche quanto previsto ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici.

3. Con riferimento al miglioramento dell'attività di progettazione, è stata avanzata la proposta di istituire un fondo rotativo nazionale per la progettazione che consenta di operare anche nella fase propedeutica alla definizione degli accordi di programma e comunque a valutare l'opportunità di un ulteriore incremento della dotazione del FRP, attualmente gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante uno stanziamento aggiuntivo a carattere pluriennale sul bilancio dello Stato. Per riferimento, uno stanziamento aggiuntivo di euro 1 milione consentirebbe, ai tassi vigenti, di concedere nuove anticipazioni per circa euro 100 milioni.

4. Riguardo alla revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per gli interventi e possibile adeguamento prezzi, sono giunte alcune proposte finalizzate ad individuare specifiche modalità semplificate di revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per ogni specifico intervento, nonché le opportune modalità di adeguamento delle coperture anche attraverso specifici accantonamenti sulle risorse *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 disponibili a bilancio.

5. In riferimento alle necessità di implementare e incrementare il supporto tecnico-amministrativo dovuto al blocco del *turn over*, che ha comportato negli anni una forte riduzione del personale tecnico-amministrativo con competenze specifiche per definire e attuare gli interventi previsti dagli accordi di programma, è stato suggerito di prevedere l'individuazione di una specifica unità di missione ovvero di una cabina di regia <sup>(10)</sup> in grado di fornire supporto tecnico, amministrativo e procedurale, anche avvalendosi di realtà esistenti ed operanti nel campo dell'assistenza tecnica. Nelle more si potrebbe conferire carattere permanente al Tavolo tecnico operante presso la Presidenza del Consiglio DIPE, anche per le funzioni di monitoraggio del programma di interventi.

6. Facendo inoltre riferimento alla trasparenza delle informazioni sulla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, secondo quanto emerso nelle audizioni, la mancata disponibilità di tali informazioni non rende possibile l'esercizio delle previste forme diffuse di « controllo democratico » sugli interventi programmati, sulla loro realizzazione e sull'utilizzo delle risorse. Pertanto, si suggerisce di indicare con obbligo di pubblicazione periodica le informazioni sugli interventi con i tempi previsti per la realizzazione, lo stato di attuazione fisico e finanziario, nonché di definire e realizzare anche il sistema procedurale ed informativo di supporto.

7. In relazione alle criticità e ai limiti connessi all'esercizio da parte delle regioni dei poteri di revoca, la Corte dei conti ha rilevato che la

---

<sup>(10)</sup> Sulla necessità e opportunità di istituire una Unità di missione ulteriore che assista gli enti nella realizzazione dei programmi e per garantire, anche, uno stretto coordinamento tra i diversi strumenti a disposizione si veda da ultimo il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo approvato con delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023 del 17 maggio 2023 (in part. pag. 323 e ss).

finalità dell'istituto della revoca non è stata quella di recuperare le risorse non utilizzate, quanto quella di sollecitare le regioni all'utilizzo effettivo delle risorse definite in un Accordo di programma già stipulato. Secondo l'avviso della Corte, pertanto, tale istituto non sembra abbia effettivamente sortito l'effetto atteso. Le risorse assegnate, seppur oggetto di revoca, rimangono attribuite alle regioni per ulteriori interventi. Tale elemento riduce di molto l'incentivo a predisporre e chiedere il finanziamento di progetti effettivamente in grado di essere realizzati. Certamente, la semplificazione delle procedure e della documentazione relativa alle parti degli accordi meno complesse potrà ridurre i casi di ritardo non riconducibile a cattiva progettazione. Rimane, tuttavia, da rendere più efficace il disincentivo alla cattiva progettazione degli interventi. Ad avviso della Corte, quindi, potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre una qualche penalità in caso di revoca: si potrebbe, ad esempio, prevedere che una quota dell'importo (ad esempio il 5-10 per cento) sia sottratta alla disponibilità dell'ente per essere destinata ad una finalità diversa o per finanziare le regioni che hanno esaurito le proprie disponibilità e che sono nei tempi nella realizzazione delle opere. In tal modo si introdurrebbe, accanto ad un disincentivo, un incentivo ad una progettazione operativa da portare avanti nei tempi previsti.

8. Alla luce delle difficoltà pratiche riscontrate nella realizzazione di grandi interventi edilizi con la modalità del partenariato pubblico/privato e delle criticità sollevate da alcuni soggetti auditi si ritiene auspicabile privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da altre istituzioni pubbliche.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione in videoconferenza di Francesca Sorcinelli, socia fondatrice, presidente e direttore scientifico dell'Associazione LINK-ITALIA (APS) e di Maura Rossi, neuropsichiatra infantile presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Francesca SORCINELLI, *socia fondatrice, presidente e direttore scientifico dell'Associazione LINK-ITALIA (APS)*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Maura ROSSI, *neuropsichiatra infantile presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano*, collegata in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.



Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Simona Flavia MALPEZZI (*PD-IDP*).

Francesca SORCINELLI, *socia fondatrice, presidente e direttore scientifico dell'Associazione LINK-ITALIA (APS)*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare le audite per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 del dirigente dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Generale Piero Burla.

Piero BURLA, *Dirigente dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Piero BURLA, *Dirigente dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Burla, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Comitato IX**  
**Infiltrazioni mafiose nell'economia legale**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,05*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che il Comitato I – Regime degli atti, nella seduta del 13 febbraio, ha preso atto della declassifica di alcuni atti, precedentemente acquisiti dalla Commissione e riferibili alla strage di via D'Amelio, a seguito di autorizzazione della Procura di Caltanissetta. Specifica che tali atti sono consultabili nell'Archivio della Commissione.

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dottor Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Calogero Gaetano PACI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Stefania ASCARI (M5S), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), Andrea ORLANDO (PD-IDP), Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Pietro PITTALIS (FI-PPE), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), e i senatori Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Manfredi POTENTI (LSP-PSd'Az), Vincenza RANDO (PD-IDP), Salvatore SALLEMI (FdI).

Calogero Gaetano PACI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta dell'auditore, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

**Audizione di Sandro Puleio, funzionario della polizia locale di Roma Capitale, reparto operativo esterno di edilizia urbanistica e tutela ambiente**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Sandro Puleio, funzionario della polizia locale di Roma Capitale in forza al reparto operativo esterno di edilizia urbanistica e tutela ambiente.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 14 febbraio 2024

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAGNI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto per la CGIL a Flavia Villani e Daniele Marciano, per la CISL a Gaetano Riccio e Cosmo Colonna e per la UIL a Stefano Costa e Riccardo Mussoni e introduce i temi dell'audizione.

Daniele MARCIANO, Flavia VILLANI, Gaetano RICCIO, Riccardo MUSSONI e Stefano COSTA svolgono una relazione sulla sicurezza nel comparto del trasporto ferroviario e della logistica.

Intervengono per porre quesiti agli auditi e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE e le senatrici MANCINI (*FdI*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Stefano COSTA, Gaetano RICCIO e Riccardo MUSSONI forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 14 febbraio 2024

**INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:  
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 249

---



## **DELEGAZIONE**

### **presso l'Assemblea parlamentare della NATO**

Mercoledì 14 febbraio 2024

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
CESA

#### **Comunicazioni del Presidente**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

Lorenzo CESA, *presidente*, comunica che la riunione del Gruppo speciale Mediterraneo e Medioriente (GSM) dell'Assemblea parlamentare della NATO a Roma e Napoli è stata posticipata al 6/8 maggio 2024 e spiega le ragioni del rinvio. Ricorda che il programma, concordato con il Segretariato internazionale dell'Assemblea, è rimasto sostanzialmente lo stesso e invita a fornire ulteriori idee e i nominativi di possibili relatori dando atto al deputato Calovini di aver provveduto in merito nella sua qualità di Vice Presidente del GSM. Ai lavori sono invitate le più alte cariche istituzionali del Paese. Oltre ai paesi che tradizionalmente partecipano alle riunioni del GSM, sono invitati Paesi terzi della regione mediterranea allargata. Auspica, infine, la più ampia presenza dei componenti della Delegazione ai lavori.

Con riferimento alla prossima riunione congiunta delle Commissioni Politica, Difesa ed Economia a Bruxelles, ricorda che parteciperà alla riunione al Consiglio atlantico dove porrà al Segretario generale della NATO la questione del Mediterraneo.

Riferisce, infine, del recente incontro con l'Ambasciatore Peronaci in occasione della missione a Bruxelles lo scorso gennaio osservando che all'interno della struttura NATO vi è una presenza qualificata di funzionari italiani di alto livello che sarebbe utile incontrare magari organizzando un'audizione a Roma.

Comunica che l'Ambasciatore Riccardo Sessa, Presidente della Società italiana per l'Organizzazione Internazionale, sta organizzando per il 15 e 16 aprile prossimi un seminario a Roma sul tema Mediterraneo-NATO cui saranno invitati tutti i componenti della Delegazione. All'evento parteciperanno gli Ambasciatori Rappresentanti permanenti dei Paesi NATO al Consi-

glio Atlantico che in quei giorni saranno in visita in Italia. Il 3 maggio saranno in visita in Italia anche alcuni ufficiali militari e civili dell'Alleanza e dei Paesi *Partner* che svolgeranno una visita al NATO Defense College e verranno anche alla Camera dove potranno incontrare la Delegazione. Al riguardo suggerisce che la Delegazione stessa svolga una visita all'istituzione ospitante, che è del resto in contatto con la National Defense University di Washington dove si svolge annualmente il Forum parlamentare transatlantico.

Osserva che un'altra istituzione da coinvolgere nei lavori della Delegazione è il Comitato atlantico che svolge una attività di sensibilizzazione sui temi NATO soprattutto tra i giovani e sta organizzando un convegno sulla disinformazione il prossimo 29 febbraio. Il Comitato è inoltre interessato a partecipare alla riunione di Roma del GSM.

Alberto LOSACCO, *senatore (PD-IDP)*, chiede di essere pienamente coinvolto nell'elaborazione del programma del GSM nella sua qualità di componente dell'organo.

Adriano PAROLI, *senatore (FI-PPE)*, concorda sul fatto che è giusto che la Delegazione italiana avanzi delle proprie proposte.

Lorenzo CESA, *presidente*, ricordando che nel programma GSM l'Italia è rappresentata ai livelli più alti, ribadisce che c'è ampio spazio per suggerire dei nominativi di relatore.

Maria Domenica CASTELLONE, *senatore (M5S)*, chiede maggiori informazioni sulla parte napoletana della riunione del GSM.

Lorenzo CESA, *presidente*, conferma che si effettuerà una visita presso il NATO Strategic Direction-South HUB di Lago Patria. Coglie l'occasione per segnalare che l'evento è molto attrattivo e sta suscitando grande interesse.

GiangiacoMO CALOVINI, *deputato (Fdi)*, ricordando che quest'anno ricorre il 75esimo anniversario della NATO, chiede se è intenzione della Delegazione organizzare un evento celebrativo.

Lorenzo CESA, *presidente*, ricorda che il tema è stato oggetto di valutazione e che l'evento del 6-8 maggio 2024 potrebbe essere una buona occasione. Diversamente si potrebbe immaginare un evento celebrativo organizzato dalla Delegazione in data da definire.

Osserva che l'orario di convocazione della Delegazione si è dimostrato ottimale permettendo una maggiore presenza dei componenti e pertanto suggerisce di mantenere questo formato per il futuro. Ribadisce l'invito a collaborare alla definizione del programma GSM. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta ringraziando i presenti.

*La seduta termina alle ore 9,10.*



